



Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1248

G/1248/1/8 e 13

[Di Girolamo, L'Abbate, Ortis](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera s) del provvedimento in esame interviene sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, modificando l'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

detto articolo 95, al comma 6, individua i criteri oggettivi sui quali si basa la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV);

fra questi criteri, tuttavia, non rientra il possesso di standard di sicurezza cibernetica delle componenti hardware e software;

considerato che:

è di prioritaria importanza tutelare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi del Paese;

impegnano il Governo:

a individuare, previa consultazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle altre Autorità competenti, standard di sicurezza cibernetica delle componenti hardware e software;

a valutare la possibilità di una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al fine di introdurre fra i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), il rispetto degli standard di sicurezza cibernetica delle componenti hardware e software individuate secondo le summenzionate modalità.

G/1248/2/8 e 13

[Turco, Romano](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali modifiche hanno una duplice finalità, da una parte semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell'ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici »;

in particolare, l'articolo, alla lettera v), novella l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della succitata procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

considerato che:

il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dal decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato riformato dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 come integrato e modificato dal successivo decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

detto meccanismo consiste, essenzialmente, nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree - soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

in tale contesto, è di estrema rilevanza salvaguardare le aziende operanti in dette aree, le quali spesso si ritrovano ad essere l'elemento debole nell'ambito del meccanismo del subappalto, che ne erode oltremodo i margini di profittabilità;

impegnano il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare le necessarie modifiche normative affinché le aziende, private o a partecipazione pubblica, operanti in aree di crisi industriale complessa, per le attività e i servizi che non possono svolgere tramite mezzi e risorse propri, debbano ridurre il numero dei subappalti, prevedendo, al contempo, che il rispetto di tale condizione costituisca prerogativa per accedere ad eventuali regimi di contributi o incentivi, così da tutelare e supportare il tessuto economico locale.

G/1248/3/8 e 13

[Di Girolamo](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame apporta modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine, non solo di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici, ma anche di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, anche recependo le indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell'ambito dei contratti pubblici;

considerato, in particolare che, le disposizioni di cui al successivo articolo 2 del provvedimento sono volte ad eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata;

l'intero Capo III del provvedimento reca, tra l'altro, disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del centro-Italia negli anni 2016 e 2017;

considerato che:

sostenere le imprese in momentanea difficoltà, attraverso un migliore coordinamento del codice dei contratti pubblici con la disciplina delle procedure esecutive concorsuali, consentirebbe gli interventi infrastrutturali nei comuni con meno di 3.500 abitanti e la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, segnatamente nei territori delle Province di Chieti e L'Aquila;

in tal modo, sarebbe, difatti, non solo sarebbe possibile scongiurare la violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e tutela delle piccole imprese e microimprese, affermati, in materia di affidamento di appalti e concessioni, dagli articoli 30, 36, 41, 51 e 95 del codice dei contratti pubblici, ma anche far fronte alle difficoltà economiche e al rischio di paralisi nel funzionamento degli uffici giudiziari prodotti dall'impatto della parziale attuazione della riforma della geografia giudiziaria nei territori delle province di L'Aquila e Chieti colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016;

considerato, altresì, che:

in questo contesto, sono di estrema rilevanza le funzioni affidate al giudice delegato, al commissario giudiziale e al curatore fallimentare nei pareri e nelle autorizzazioni previsti per la partecipazione alle gare di appalto da parte di imprese fallite o ammesse a concordato;

nonché la strategicità del ruolo di informale e continuo supporto e consulenza preventiva,

che le cancellerie fallimentari;

talvolta, sono gli stessi giudici delegati ad offrire supporto a imprenditori e professionisti nelle fasi di elaborazione e predisposizione degli accordi e dei progetti concordatari, ossia nei momenti di formazione della disciplina convenzionale sulla cui base pareri e autorizzazioni saranno poi rilasciati o negati;

tenuto conto del fatto che qualora l'attuale geografia giudiziaria di accentramento nelle sedi provinciali non venisse almeno parzialmente rivista, le ripercussioni di natura recessiva che ne deriverebbero per le economie e le imprese poste nelle circoscrizioni di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, tutte caratterizzate da territori di alta montagna, con piccoli comuni distanti sino ad oltre 3 ore di viaggio dalle ipotizzate nuove sedi;

per i territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016, il mancato coordinamento dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, gli organici dei magistrati e del personale amministrativo, i primi ripristinati i secondi ritenuti dal Ministero di Giustizia non suscettibili di ripristino, hanno determinato un disallineamento fra le due dotazioni di personale che, per effetto della mancata copertura delle vacanze prodotte dai diversi pensionamenti verificatisi nel tempo e delle ulteriori vacanze destinate a prodursi con le recenti disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata definite «quota 100», rischiando di bloccare o creare irreparabili disfunzioni nello stesso funzionamento del servizio giustizia;

gli obblighi di adeguamento della geografia giudiziaria del Paese alle linee guida dell'Unione Europea in materia di geografia giudiziaria contenenti anche la raccomandazione, del tutto disattesa dal citato decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale, per contro, ha evidenziato indirizzi politici scarsamente sensibili ai fondamentali valori costituzionali, di prestare particolare attenzione all'utenza più lontana dalla sede del tribunale, segnalando le necessità di individuare il massimo tempo di percorrenza ritenuto compatibile con il ragionevole accesso alle sedi giudiziarie;

impegnano il Governo a:

valutare la possibilità di avviare da subito il programma di riforma della geografia giudiziaria, cominciando con il ripristino dei Tribunali ubicati nelle provincie de L'Aquila e Chieti, quale premessa e primo atto della non più rinviabile generale rivisitazione dell'intera geografia giudiziaria;

apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con specifico riferimento alla Tabella A e ai tribunali dell'Aquila, Avezzano, Lanciano, Vasto e Sulmona;

ripristinare gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli Uffici delle Procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

sbloccare le piante organiche di detti tribunali.

G/1248/4/8 e 13

[Turco, Romano](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana e l'articolo 2, in particolare, reca disposizioni relative alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa;

considerato che:

con l'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali;

l'Agenzia, nella quale sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container, che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno

al reddito dei lavoratori, avrebbe dovuto avere durata triennale;

secondo il Piano strategico della portualità e della logistica, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015, i porti italiani di puro transhipment sono Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, porti nei quali l'attività ha registrato complessivamente un calo nell'arco temporale 2005-2013;

nel porto di Taranto l'effettiva presa in carico dei lavoratori da parte dell'Agenzia è avvenuta l'8 gennaio 2018, ovvero ad un anno di distanza rispetto all'iniziale previsione normativa;

impegnano il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti normativi finalizzati a consentire una proroga delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Taranto fino al 2020, prevedendo altresì la possibilità di utilizzare i fondi già stanziati dal citato decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, e non utilizzati per la prima annualità.

G/1248/5/8 e 13

[Croatti](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana e, in particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

considerato che:

la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha applicato alle cosiddette «concessioni pertinenziali» italiane, ovvero le costruzioni realizzate da privati su aree in concessione dallo Stato, il sistema di calcolo basato sui valori Orni (Osservatorio mobiliare italiano) generando diversi contenziosi;

il comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia;

si permette ai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, e di punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, di mantenere installati i predetti manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia;

impegnano il Governo:

a sospendere tutti i procedimenti di riscossione coattiva del canone dedotti in contenzioso, nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino all'entrata in vigore della riforma del sistema di determinazione dei canoni per i beni pertinenziali del demanio marittimo;

a sospendere tutti i procedimenti di decadenza delle concessioni rilasciate avviati dalle autorità competenti per il mancato pagamento del canone dedotto in contenzioso.

G/1248/6/8 e 13

[Moronese](#), [Nugnes](#), [Florida](#), [L'Abbate](#), [Ortis](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premessi che:

l'articolo 7 definisce le funzioni e i poteri dei Commissari, che operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, rispettivamente con i Commissari delegati nominati ai sensi delle ordinanze di protezione civile, al fine di coordinare le attività con gli interventi relativi al superamento dei rispettivi stati di emergenza. I Commissari provvedono altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dall'evento sismico degli studi di microzonazione sismica di terzo livello, disciplinando la concessione di contributi ai comuni indicati all'allegato 2 del decreto.

considerato che:

la Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, è considerata un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo ed alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture;

la realizzazione della cartografia geologica e gli studi di microzonazione sismica sono strettamente connessi e sicuramente la cartografia geologica rappresenta la base conoscitiva di partenza sulla quale vengono poi effettuati gli approfondimenti necessari per la microzonazione sismica;

il mancato completamento del Progetto cartografia geologica (CARG) e di quello di MS, hanno posto il nostro Paese in una situazione di criticità per il patrimonio abitativo, per la prevenzione dai rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle risorse naturali;

rilevato che:

come rilevato anche nel disegno di legge, a prima firma della scrivente, AS 499, è necessario procedere con il completamento della Carta geologica italiana, con un impegno di circa 22 milioni di euro annui per il triennio 2019-2020-2021,

impegnano il Governo a:

a) individuare nuove fonti di finanziamento per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;

b) privilegiare, in mancanza di risorse economiche aggiuntive, la mappatura delle aree che per natura sono maggiormente predisposte al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico.

G/1248/7/8 e 13

[Moronese](#), [Florida](#), [Nugnes](#), [L'Abbate](#), [Ortis](#)

Le Commissioni riunite,

premesso che:

nell'ambito del disegno di legge rubricato «Conversione in legge del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

considerato che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale,

ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il «fare veloce ma correttamente» alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

grazie all'attività commissariale è stato messo in atto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate; una metodologia che unisce l'accertamento delle responsabilità alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative;

tale attività è stata possibile anche attraverso la stipula di specifici protocolli di

collaborazione con organismi centrali e locali dello Stato, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'interno, quello di collaborazione con l'ISPRA-SNPA, il protocollo di Vigilanza Collaborativa con L'ANAC e da ultimo la collaborazione instaurata con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

considerato, inoltre, che:

decorsi 3 semestri dalla nomina del Commissario (marzo 2017 - 80 siti affidati) il lavoro ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di n. 16 discariche abusive, a cui si aggiungono quindi 12 bonificate e accolte dalla UE nella richiesta di espunzione dall'infrazione dello scorso 2 giugno 2018, per un totale complessivo di 28 siti. Tutto ciò ha prodotto un risparmio sulla penalità inflitta all'Italia: la Sanzione Europea quindi, per gli 80 siti affidati al Commissario Straordinario, è passata da € 32.400.000 annui a € 21.200.000 con un risparmio a giugno 2018 di € 11.200.000;

considerato infine che:

sul territorio nazionale sono individuabili numerosi siti abusivi che attendono da anni la bonifica, per i quali, nella maggior parte dei casi gli enti locali competenti hanno anche stanziato i fondi necessari ma per una lentezza procedurale ancora non sono state realizzate.

Al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che,

impegnano il Governo:

ad individuare ulteriori risorse finanziarie al fine di poter garantire continuità alla struttura commissariale per assicurare in tempi celeri la bonifica o la messa in sicurezza dei siti di discarica anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

G/1248/8/8 e 13

[Castaldi](#), [Moronese](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana;

considerato che:

il 17 ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale europea della cultura per il 2019;

con l'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata autorizzata una spesa di pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzata a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

l'elevato numero di turisti confluiti già in occasione delle festività pasquali ha evidenziato la necessità di potenziare i servizi di trasporto pubblico al fine di facilitare la mobilità dei turisti e l'accesso alla Città di Matera,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, destinando, in particolare, una quota alla Provincia di Matera per rafforzare i servizi di trasporto pubblico con l'aeroporto di Bari e con la stazione di Ferrandina scalo, e alla Regione Basilicata per i servizi aggiuntivi di trasporto passeggeri per ferrovia svolti dalla società Ferrovie Apulo Lucane s.r.l., interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

G/1248/9/8 e 13

[Nugnes](#), [L'Abbate](#), [Moronese](#), [Ortis](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

il Capo II del suddetto disegno di legge reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea,

l'articolo 24 deroga alla disciplina generale relativa al deposito e al trasporto delle terre e rocce da scavo;

considerato che:

l'unica destinazione per le macerie contenenti rifiuti pericolosi è la discarica;

nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, dal momento in cui i materiali del settore delle costruzioni possono costituire una vera e propria fonte di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare per porre in essere tutte le iniziative finalizzate a realizzare l'economia circolare ragion per cui sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali che compongono le macerie contenente le seguenti indicazioni: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegnano il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali che compongono le macerie al fine di sottoporli ad un trattamento specifico che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per nuove costruzioni.

G/1248/10/8 e 13

[Nugnes](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

il Capo II del suddetto disegno di legge reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

l'articolo 24 deroga alla disciplina generale relativa al deposito e al trasporto delle terre e rocce da scavo;

considerato che:

l'unica destinazione per le macerie contenenti rifiuti pericolosi è la discarica;

nonostante gli impegni programmatici italiani ed europei che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione e la creazione di una filiera di settore, dal momento in cui i materiali del settore delle costruzioni possono costituire una vera e propria fonte di nuova materia prima se solo venissero avviati al recupero e al riciclo. Invece in Italia, secondo alcune stime, si ritiene che solo il 10 per cento degli scarti dell'edilizia venga recuperata, mentre quasi il 90 per cento finisce in discariche illegali, oppure viene smaltito in modo indifferenziato in discarica o comunque sfugge alle maglie della filiera del riciclo;

l'attuale Governo ha previsto una specifica delega al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare per porre in essere tutte le iniziative finalizzate a realizzare l'economia circolare ragion per cui sarebbe opportuno indicare tra i compiti del Commissario straordinario la stesura di un Piano per la gestione dei materiali che compongono le macerie contenente le seguenti indicazioni: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera

selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e sulla città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio,

impegnano il Governo:

a tenere conto delle diverse tipologie di materiali che compongono le macerie al fine di sottoporli ad un trattamento specifico che limiti l'impatto sull'ambiente e che al contempo ne consenta il recupero e, laddove possibile, l'impiego per nuove costruzioni.

G/1248/11/8 e 13

[Castaldi, Moronese](#)

Le Commissioni riunite,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premessi che:

i Capi II e III del decreto sono dedicati alla previsione di una serie di disposizioni imprescindibili per attuare i necessari interventi a sostegno di territori colpiti da eventi calamitosi, soprattutto al fine di prevedere la necessaria assistenza alla popolazione e incoraggiare la ripresa economica di quei territori;

considerato che:

i territori del Comune e della Provincia di Crotona il 25 novembre 2018 sono stati colpiti da un evento atmosferico che ha danneggiato non solo immobili e abitazioni, ma anche le attività produttive del territorio che, come è noto, costituiscono il cuore economico della produttività e sono quelle la cui ripresa deve essere sostenuta il più celermente e con tutte le misure possibili,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune misure atte a sostenere il prosieguo delle attività produttive danneggiate dagli eventi atmosferici del 25 novembre 2018, anche sospendendo i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, almeno per la durata dell'anno in corso, al fine di alleggerire il carico tributario nei confronti delle aziende e consentire la pronta ripresa della produzione.

1.1

[Sudano](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 1.

1.4

[Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera qq):

a) dopo le parole: "lotto funzionale" sono aggiunte le seguenti: "negli appalti e nelle concessioni di lavori";

b) le parole: "o servizio generale" sono soppresse;

2) dopo la lettera qq) sono inserite le seguenti:

qq-bis): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе;

qq-ter): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе».

1.5

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera qq):

a) dopo le parole: "lotto funzionale", sono aggiunte le seguenti: "negli appalti e nelle concessioni di lavori";

b) le parole: "o servizio generale" sono soppresse;

2) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:

qq-bis): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе;

qq-ter): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе;».

1.6

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1, la lettera vvvv) è sostituita dalla seguente:

'vvvv) "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici connessi con l'architettura e l'ingegneria", i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata di cui all'allegato V.7 della direttiva 2005/36/CE, i servizi per l'espletamento dei quali sono abilitati i suddetti soggetti ancorché in modo non esclusivo e i servizi il cui espletamento, preliminare, contemporaneo o successivo ai suddetti servizi è ad essi funzionale;».

2) alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per gli appalti riguardanti i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), ai fini

del calcolo del valore stimato, si calcolano cumulativamente gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione:

1) dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione anche se appaltati con procedure separate;

2) delle verifiche di progetto;

3) dei servizi di pianificazione e programmazione e attività propedeutiche alla progettazione anche se appaltati con procedure separate;

4) dei servizi di verifiche e collaudi;

5) dei servizi di monitoraggio;

6) dei servizi relativi alle mappe di pericolosità, ai piani zone di pericolo e affini;

7) dei servizi di urbanistica;

8) dei servizi di supporto al RUP;"»;

3) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 46:

1) alla rubrica le parole: "dei servizi di architettura e ingegneria" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)";

2) al comma 1, lettera a), le parole: "i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:" sono soppresse;

3) al comma 1, lettera d), le parole: "di ingegneria e architettura" sono soppresse»;

4) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48, comma 8, dopo le parole: "soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)," sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d),"».

5) Alla lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del numero 1, anteporre il seguente:

«01) al comma 3, lettera b), le parole: "di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)";

b) sostituire il numero 2, con il seguente:

«2) al comma 4, la lettera a) è abrogata e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i servizi e le forniture e per i servizi di ingegneria e architettura di importo fino a 40.1 euro"».

1.7

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;"»;

2) Alla lettera f), punto 5), dopo il capoverso «6-quater» inserire il seguente:

«6-quinquies. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota fino al 50 per cento.»;

3) Dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 5.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice

identificativo gara (CIG)".»;

4) alla lettera h), numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate»;

5) Sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare tutti i commissari fra il personale della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi articolo 58, la stazione appaltante può nominare tutti i commissari fra i componenti interni della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto. Tali disposizioni si applicano anche alle centrali regionali di committenza e ai soggetti aggregatori i quali possono nominare i commissari interni anche fra il personale delle stazioni appaltanti per cui operano".»;

6) Alla lettera n), sopprimere il punto n. 4).

7) Dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) all'articolo 178, il comma 8-bis è abrogato.»;

8) Alla lettera ff), dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,», aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015,».

9) Dopo la lettera ii), aggiungere la seguente:

«ii-bis) all'articolo 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore".

Conseguentemente, all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. I contratti pubblici di cui al presente Capo sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 215 comma 3-bis".»;

10) Alla lettera mm), numero 7), capoverso «27-octies», dopo le parole: «e 150, comma 2» aggiungere le seguenti: «nonché le linee guida e gli altri provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 213 del presente codice».

1.8

[Testor, Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Gasparri](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai corpi volontari dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"».

1.9

[Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger](#)

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari o servizi per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, acquistati o svolti da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448"».

1.10

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11 (testo 2)

[Nugnes, Moronese, La Mura, L'Abbate, Ortis, De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «5», dopo le parole: «quella che presenta» inserire le seguenti: «il minor consumo di suolo possibile e».

1.11

[Nugnes, Moronese, La Mura, L'Abbate, Ortis, De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il minor consumo di suolo possibile;"»;

b) al numero 3), capoverso «5», dopo le parole: «quella che presenta» inserire le seguenti: «il minor consumo di suolo possibile e».

1.12

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il minor consumo di suolo possibile;"»;

b) al numero 3), capoverso «5», dopo le parole: «quella che presenta» inserire le seguenti: «il minor consumo di suolo possibile e»,

1.13

Sudano

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1) .

1.15

Mirabelli

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti" sono aggiunte le seguenti: "da adottare entro il 31 luglio 2019".

1.16

Sudano

Al comma 1, alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.17

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, secondo e terzo periodo, la parola: "decreto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

b) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento"»;

c) alla lettera f):

1) al numero 5), capoverso 6-quater, sostituire le parole: «In luogo del DGUE» con le seguenti: «In luogo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85», le parole: «il possesso dei requisiti» con le seguenti: «l'assenza dei motivi di esclusione» e le parole: «ulteriori a quelle» con le seguenti: «ulteriori rispetto a quelle»;

2) al numero 6), sostituire le parole: «le parole ", nonché» con le seguenti: «le parole: », nonché»;

d) alla lettera i), numero 1), sostituire le parole: «imprese attestate per prestazioni» con le seguenti: «imprese in possesso dell'attestazione per prestazioni»;

e) alla lettera n), numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole "anche riferita» con le seguenti: «al comma 1, alinea, le parole:", anche riferita»;

f) alla lettera p):

1) al numero 4), sostituire le parole: , «comma 27-octies,» con le seguenti: «comma 21-octies»;

2) al numero 6), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e le parole: "le sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni"»;

3) al numero 7), sostituire le parole: «comma 27-octies,» con le seguenti: «comma 27-octies»;

g) alla lettera s), numero 1), sostituire le parole: «b-bis). I contratti» con le seguenti:

«"b-bis) i contratti»;

h) alla lettera t), numero 1), capoverso 2-bis, lettera c), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alla lettera a)»;

i) alla lettera u), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «al primo periodo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

l) alla lettera z):

1) al numero 1), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «al primo periodo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

2) al numero 2), sostituire le parole: «sono altresì individuati» con le seguenti: «sono altresì individuate».

1.18

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: «1-bis) Al comma 3, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "regolamento"».

1.19

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.20

Sudano

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

1.21

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti" sono aggiunte le seguenti: " da adottare entro il 31 luglio 2019"».

1.22

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "3-bis", con il seguente: «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, e per gli interventi di manutenzione straordinaria fino all'importo di 5 milioni di euro, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale che attesti l'idoneità del livello di progettazione realizzato rispetto all'intervento previsto, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».

1.23

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione

semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri in relazione agli interventi previsti».

1.24

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti».

1.25

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a «di impianti» e dopo le parole: «possono essere affidati» aggiungere le seguenti: «fino ad un importo di 2,5 milioni di euro».

1.26

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti».

1.27

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti».

1.28

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a «di impianti».

1.29

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis.», dopo le parole «parti strutturali delle opere o di impianti» inserire le seguenti: «ove comportanti variazioni d'uso delle aree interessate o modifiche delle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37».

1.30

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «o di impianti, » inserire le parole «fino ad un importo di 2.500.000, rivalutati di anno in anno secondo il tasso di inflazione».

1.31

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «esecutivo» inserire le seguenti: «purché

questi non comporti modifiche sostanziali alla progettazione definitiva».

1.32

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».

1.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3) .

1.34

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.35

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire il capoverso «5» con il seguente: «5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa».

1.36

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «miglior rapporto tra costi e benefici» con le seguenti: «minor prezzo».

1.37

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «fornire» inserire le seguenti: «ad esclusione dei progetti che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti».

1.38**I Relatori**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), capoverso 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3», con le seguenti: «di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo» e, al quarto periodo, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «regolamento»;

b) alla lettera n), numero 5), capoverso b), sostituire le parole: «dagli articoli 110 e 186-bis» con le seguenti: «dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis»;

c) alla lettera t), numero 4), sostituire le parole: «e commi» con le seguenti: «e dei commi»;

d) alla lettera mm), numero 5), sostituire le parole: «delle linee guida» con le seguenti: «del decreto».

1.39**Martelli, De Petris**

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole «la facoltà» con le parole «l'obbligo».

1.40**Nugnes, Moronese, La Mura, L'Abbate, Ortis, De Petris**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

b) dopo le parole: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica,» sono inserite le seguenti: «, nonché sulla base della contabilità ambientale territoriale, che tenga altresì conto del livello di consumo di suolo e dei servizi ecosistemici persi».

1.40 (testo 2)**Nugnes, Moronese, La Mura, L'Abbate, Ortis, De Petris, Florida**

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) al comma 6:

1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.41**Nugnes, De Petris**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "paesaggistiche ed urbanistiche," sono aggiunte le seguenti: "di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

b) dopo le parole: "di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica," sono inserite le

seguenti: ", nonché sulla base della contabilità ambientale territoriale, che tenga altresì conto del livello di consumo di suolo e dei servizi ecosistemici persi"».

1.42

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.43

[Sudano](#)

Al comma 1, la lettera a), sopprimere il numero 4).

1.44

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica» con le seguenti: «di studi preliminari sull'impatto ambientale»;

b) sostituire le parole: «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» con le seguenti: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.45

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 4), sostituire la parola: «fattibilità» con la seguente «compatibilità».

1.46

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «e le parole "le esigenze» fino a: «dell'impatto ambientale».

1.47

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole «la descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale» con le seguenti: «le esigenze di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.48

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora il progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la quantificazione del limite di spesa si fa riferimento al prezzario nazionale"».

1.49

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.50

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-bis) al comma 12, dopo le parole: " motivate ragioni di affidamento disgiunto," sono inserite le seguenti: "il progetto definitivo deve essere approvato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del progetto esecutivo e";

5-ter) al comma 16, il settimo periodo è soppresso».

1.51

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "Le opere pubbliche incompiute" sono inserite le seguenti: "per le quali non siano in corso i lavori"».

1.52

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera mm), numero 7), sopprimere le seguenti parole: «24, comma 2» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso il suddetto regolamento non venisse emesso nel termine di 180 giorni, i suddetti provvedimenti e linee guida manterranno ancora la loro efficacia».

1.53

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.54

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.55

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.56

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni", con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019"».

1.57

[Sudano](#)

Al comma 1, alla lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'ANAC,»;

b) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 5».

1.58

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «comma 27-octies,», inserire le parole: «sentita l'ANAC».

1.59

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.60

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.61

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.62

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.63 (testo 2)

[Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D'Arienzo, Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.63

[Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D'Arienzo, Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2, sopprimere le parole da: «ed, è aggiunto,» fino a: «non sia falsata dalla loro partecipazione.»

1.64

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «ed, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi"» sino alle parole: «non sia falsata dalla loro partecipazione."».

1.64 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.65

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da «ed», fino alla fine del periodo.

1.65 (testo 2)

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.66

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Al comma 1 lettera b) numero 2), sopprimere le seguenti parole: «Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione».

1.66 (testo 2)

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.67

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: «Gli affidatari», fino a: «dalla loro partecipazione», con le seguenti: «Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono comunque essere affidatari dei contratti di cui al primo periodo del presente comma in tutti i casi in cui tali contratti comprendano l'esecuzione di attività di progettazione».

1.68

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«3) Al comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

4) Al comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste", sono aggiunte le

seguenti: "a pena di nullità"».

1.69

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno dell'amministrazione per l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità all'interno appositamente motivato».

1.70

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis.) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole: "al progetto di fattibilità", sono inserite le seguenti: "tecnica ed economica. Qualora uno o entrambi i livelli di progettazione siano stati omessi ai sensi dell'articolo 23, comma 4, la verifica è effettuata in relazione alla documentazione disponibile"».

1.71

[Ruspancini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.72

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano

di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.73

[Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26, comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se superiori a 2 milioni di euro."».

1.74

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sopprimere la lettera c);
- sopprimere i commi 4 e 5.

1.75

[Gallone, Mallegni, Berutti, Vitali, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sopprimere la lettera c)
- sopprimere i commi 4 e 5.

1.76

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.77

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.78

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.79

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento.";

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

1.80

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Gli estremi degli atti di cui al comma 1, ivi compresa l'indicazione del luogo di pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-p rocurement ad essi interconnessi tramite cooperazione applicativa"».

1.81

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 30:

1) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: "ed un equo compenso delle stesse";

2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8, del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione."».

1.82

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 30, il comma 5-bis è soppresso».

1.83

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.84

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.85

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.86

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.87

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 36:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure.";

2) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati";

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse"».

1.88

[Sudano](#)

Al comma 1, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita» con le seguenti: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto definisce»;

b) sostituire le parole: «Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con le medesime linee guida»;

c) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica l'articolo 216, comma 8».

1.89

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, definisce"».

1.90

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «con il medesimo regolamento» inserire le parole: «ferme restando le linee guida ANAC».

1.91

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "per cui è nominato;" inserire le seguenti: "il RUP per contratti di lavori, forniture e servizi che superino le soglie di cui all'articolo 35 deve preferibilmente possedere adeguata formazione di project management;"».

1.92

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole: "secondo le procedure di cui ai presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi"».

1.93

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 31, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma"».

1.94

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica, dopo la parola: "Fasi", sono inserire le seguenti parole: "e tempi";

b) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali è svolta sulla base della documentazione acquisita d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti, anche in assenza della banca dati di cui all'articolo 81, che deve divenire comunque operativa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le stazioni appaltanti verificano che la documentazione acquisita d'ufficio sia aggiornata. Ove detta documentazione non sia disponibile, l'operatore economico è tenuto a fornirla. Nelle procedure aperte, le verifiche predette sono svolte unicamente nei confronti dell'aggiudicatario. Nei casi indicati non è necessario presentare il Documento Unico di Gara Europeo di cui all'articolo 85.";

c) al comma 11, dopo la parola: "cessa" sono inserite le seguenti parole: "e di conseguenza il contratto deve essere stipulato, salve motivate e specifiche ragioni" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La stipula del contratto, nel caso sopra indicato, prevista anche nei casi di appalti suddivisi in lotti, per ciascun lotto, non costituisce causa di responsabilità amministrativa o motivo di risarcimento danni nei confronti dei pubblici funzionari e membri delle commissioni di gara; decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito con un fondo che interviene in caso di condanna della stazione appaltante al risarcimento danni per la stipula dei contratti nei casi sopra menzionati";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. In caso di mancata stipula del contratto nel termine massimo di un anno dall'indizione della procedura, le parti interessate possono presentare istanza al giudice

amministrativo che, valutate le motivazioni della stazione appaltante, può nominare un commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari per concludere la procedura al fine di procedere alla stipula e all'esecuzione dei lavori, servizi o forniture."»;

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le modifiche introdotte al comma 11 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relative alla stipula del contratto, trovano applicazione anche in relazione alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora stipulato il contratto o la convenzione quadro, anche se bandite antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

1.95

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 32:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura di aggiudicazione deve essere conclusa entro 90 giorni dalla presentazione delle offerte. Tale termine è ridotto a 60 giorni nei casi di procedure negoziate, di procedure competitive con negoziazione e di procedure con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso. Tale termine è da considerarsi perentorio e obbligatorio e il suo mancato rispetto può comportare diritto al risarcimento del danno da ritardo per i partecipanti e responsabilità erariale per chi ha dato causa del ritardo";

b) al comma 8, le parole da: "i successivi sessanta giorni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i sette giorni successivi agli adempimenti di cui al comma 9." e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'aggiudicatario che rifiuta la sottoscrizione matura diritto all'indennizzo con responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo".

d-ter) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente"».

1.96

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34:

a) al comma 1, la parola: "almeno" è soppressa;

b) al comma 2, le parole: "I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri premianti definiti dal decreto di cui al comma 1, sono facoltativi";

c) al comma 3, le parole: "per gli affidamenti di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)";

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei casi di comprovate ragioni tecniche o di particolari assetti del mercato la stazione appaltante può previa motivazione non prevedere nella documentazione progettuale e di gara il rispetto di quanto previsto ai sensi del comma 1"».

1.97

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, comma 3, le parole: "qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

1.98

Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

1.99

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, in caso di ragioni tecniche o di mercato, non si applica alle procedure inferiori alla soglia comunitaria. In tal caso, il responsabile unico del procedimento, con il supporto del progettista e del verificatore, deve motivare e giustificare le ragioni tecniche o di mercato in apposita relazione"».

1.100

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.101

Sudano

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.102

Sudano

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.103

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. I requisiti di ammissione alla procedura di affidamento sono in ogni caso definiti con riguardo al valore dei singoli lotti, ovvero con riferimento al valore complessivo dei lotti suscettibili di aggiudicazione considerando quelli per i quali il concorrente presenta l'offerta"».

1.104

Sudano

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.105

Sudano

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della prestazione» con le seguenti: «dei lavori».

1.106

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18, dopo le parole: "erogazione dell'anticipazione." aggiungere le seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano agli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35, per le procedure il cui bando o avviso sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

1.107

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.108

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.109

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.110

[D'Alfonso, Margiotta](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-bis. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2018, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa.

18-ter. L'anticipazione del prezzo riconosciuta sulla base di normative preesistenti al presente Codice viene recuperata, in deroga alle previsioni delle dette normative e per l'importo non ancora recuperato alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, mediante trattenute di importo percentuale costante sui corrispettivi che matureranno fino all'ultimazione dei lavori"».

1.111

[Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Pichetto Fratin, Papatheu, Gasparri, Perosino, Barboni, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) dopo il comma 18, inserire il seguente:

"18-bis. L'appaltatore e, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandatario destinano a fondo di garanzia dei pagamenti in favore dei subappaltatori una somma non inferiore al trenta per cento dell'anticipazione di cui al comma 18. Detta somma può essere liberata soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'ultimo SAL"».

1.112

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.113

[Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 1), anteporre il seguente:

«01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli affidamenti di modico valore fino a 1.000,00 euro delle amministrazioni comunali, indipendentemente dalla loro natura, sono equiparati alla normativa delle spese economali, anche se disposti con determina o delibera, e quindi non soggette alla disciplina della tracciabilità, della trasparenza ed escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG e la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 80"».

1.114

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente:

«01) al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) con riferimento agli enti del SSN, per affidamenti di importo inferiore a 80.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;"».

1.115

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.116

[Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D'Arienzo, Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.117

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.118

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere numero 1).

1.119

[Romeo, Briziarelli, Pergreffi, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzagliani](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici";

1) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

2) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

3) al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.120

Mallegni, Gallone, Gasparri, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Papatheu

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per affidamenti fino a 40 mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore 200 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno tre operatori. Gli invitati sono selezionati sulla base di criteri che tengano adeguatamente conto della partecipazione da parte delle piccole e medie imprese locali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. E' fatto divieto di ricorrere al sorteggio per la scelta degli invitati";

3) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per affidamenti di importo pari o superiore a 200 mila euro e inferiore 1 milione di euro, mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno quindici operatori. Le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, riservano la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese idoneamente qualificate che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento; in alternativa, la stazione appaltante invita tutti i soggetti idoneamente qualificati che hanno manifestato interesse."».

1.121

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche;

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori," sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori"; dopo le parole: "operatori economici" sono inserite le seguenti: "anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali"»;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 500.000 euro,

mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il RUP seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"»;

c) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario"».

d) sopprimere il numero 3).

1.122

Ferrazzi, Margiotta

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "operatori economici" sono inserite le seguenti: "anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali"»;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il RUP seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"»;

c) sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario"»;

d) sopprimere il numero 3);

e) sopprimere il numero 4).

1.123

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;"».

1.124

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;"».

1.125

[Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi mediante affidamento diretto, previa richiesta di tre preventivi e, per i servizi e le forniture mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti"».

1.126

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori"».

1.127

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 100.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavoratori"».

1.128

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori», con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di al meno dieci operatori economici per i lavori».

1.129

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori» con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori».

1.130

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori», con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori».

1.131

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quindici».

1.132

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

1.133

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «tre operatori economici» con le seguenti: «cinque operatori economici».

1.134

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), inserire il seguente numero:

«1-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti." sono aggiunti i seguenti periodi: "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. La stazione appaltante motiva la scelta di reinvitare il contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"».

1.135

Gallone, Mallegni, Vitali, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.136

Ruspancini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.137

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

1.138

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

1.139

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;».

Conseguentemente, sopprimere il numero 3).

1.140

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

1.141

Ferrazzi, Margiotta

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata, con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 di euro».

1.142

Margiotta, Ferrazzi, Collina

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

1.143

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Mangialavori, Papatheu

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «200.000 euro» sono sostituite da: «1.000.000 di euro».

1.144

Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

1.145

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2), la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.146

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.147

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

1.148

Sudano

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

1.149

Sudano

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.», con le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)".».

1.150

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

All'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8"».

1.151

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i servizi e forniture pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.152

Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i servizi e forniture pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.153

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8", con le seguenti: "a 1.000.000 Euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici"».

1.154

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

"d-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-ter) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dodici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-quater) per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e per i servizi e forniture pari o superiore alla soglia UE mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.155

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-ter) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dodici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-q uater) per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e per i servizi e forniture pari o superiore alla soglia UE mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.156

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo il periodo di cui alla lettera d), è inserito il seguente: "e) per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, anche tramite l'impiego della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione istituita da Consip, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8"».

1.157

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.158

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.159

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.160

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.161

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta"».

1.162

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso: «5.» con il seguente: «5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta».

1.163

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso «5.» con il seguente: «5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito».

1.164

[Coltorti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), numero 4), al terzo periodo, dopo la parola: «verificano» inserire le seguenti: «prima dell'aggiudicazione definitiva»;

b) alla lettera n), numero 4), dopo le parole: «non definitivamente accertati» aggiungere, in fine, le seguenti: «, di importo superiore a 150.000 euro».

1.164 (testo 2)

[Coltorti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), numero 4), al terzo periodo, dopo la parola: «verificano» inserire le seguenti: «prima dell'aggiudicazione definitiva».

1.165

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.166

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.167

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.168

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.» aggiungere le seguenti: «Resta salvo il comma 12 dell'articolo 80 e il comma 9 dell'articolo 83».

1.169

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

1.170

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.1 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5"».

1.171

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), sopprimere il comma 6-ter;

b) al numero 7), dopo le parole: «stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,».

1.172

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), sopprimere il comma 6-ter;

b) al numero 7), capoverso «9-bis», dopo le parole: «stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,».

1.173

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 5), capoverso «6-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, motivato con l'unicità delle

conoscenze e capacità tecniche in capo al fornitore prescelto, la verifica sull'infungibilità della prestazione compete alla stazione appaltante».

1.174

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 5), capoverso «6-quater», sopprimere le parole: «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

1.175

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 5) capoverso «6-quater», sopprimere le parole: «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

1.176

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

1.177

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

1.178

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) al comma 7, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità", sono sostituite dalle seguenti: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, stabilisce"».

1.179

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle», con le seguenti: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle»;

b) sostituire le parole: «Nel predetto regolamento», con le seguenti: «Nelle predette linee guida»;

c) sopprimere le parole: «le parole" nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse,»;

d) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai l'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.» con le seguenti: «Fino all'adozione del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 9.».

1.180

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento"».

1.181

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.182

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.183

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.184

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.185

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

Conseguentemente, alla lettera **S**), sopprimere i numeri 1) e 2).

1.186

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.187

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.188

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.189

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#),
[Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.190

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.191

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.192

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.193

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.194

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.195

[Nastri](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.196

Nugnes, De Petris

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.197 (testo 2)

D'Alfonso

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

b) sostituire il numero 7) con il seguente: «7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.197

D'Alfonso

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 7) con il seguente: «7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.198

Nastri, Calandrini, Maffoni, Ruspandini

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 7) con il seguente: «7) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo solo previa adeguata motivazione sull'utilità di tale scelta e sulla non incidenza della stessa sulla qualità delle prestazioni oggetto di affidamento"».

1.199

Papatheu

Al comma 1, lettera f), numero 7), sostituire il capoverso «9-bis» con il seguente:

«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo solo previa adeguata motivazione sull'utilità di tale scelta e sulla non incidenza della stessa sulla qualità delle prestazioni oggetto di affidamento».

1.200

Margiotta, Ferrazzi, Collina

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «le stazioni appaltanti», aggiungere le seguenti: «, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

1.201

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «le stazioni appaltanti», aggiungere le parole: «per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

1.202

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), il numero 7), sostituire le parole: «del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», con le seguenti: «dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo».

b) alla lettera n), numero 3), dopo le parole: «primo periodo,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "legale rappresentanza", le parole "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo," sono soppresse e».

c) alla lettera s), numero 1, dopo le parole: «al comma 3,» aggiungere le seguenti: «alla lettera a), dopo le parole "assistenziale e scolastica," sono aggiunte le seguenti: "i contratti relativi ai servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato," e».

d) sopprimere la lettera bb)

1.203

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «ovvero, previa motivazione», aggiungere le seguenti: «in merito alla presenza di complessità tecnica delle opere oggetto dell'appalto».

1.204

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento"».

1.205

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento"».

1.206

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) Al comma 1, dopo le parole: "all'affidamento di lavori, servizi e forniture," sono

inserite le seguenti: "ivi compresi i lavori di cui al comma 1 dell'articolo 148 del presente decreto,"».

1.207

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.208

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.209

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.210

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f- bis) dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 2.000.000 euro possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a

livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂"».

1.211

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.212

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.213

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.214

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.215

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.216

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.217

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.218

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) all'articolo 37, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.219

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «può procedere direttamente e autonomamente oppure», con le seguenti: «procede».

1.220

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «direttamente e autonomamente oppure».

1.221

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «autonomamente», inserire le seguenti: «se non superiore a 5.000 abitanti».

1.222

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «può procedere direttamente e autonomamente», aggiungere le seguenti: «esclusivamente nel caso in cui nel proprio organico sia presente personale adeguatamente formato per tali finalità».

1.223

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere alla fine le seguenti parole: «alla lettera c) sono sopprese le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.224

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

All'articolo 1, alla lettera g) aggiungere alla fine le seguenti parole: «alla lettera c) sono sopprese le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.225 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) All'articolo 38:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali";

b) al comma 3, sostituire le parole: "ai seguenti" con le seguenti: "a uno o più dei seguenti";

g-ter) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.225

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) all'articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "soggetti aggregatori", sopprimere la parola: "regionali".

g-ter) al comma 3 dopo la parola: "relazione", sostituire le parole: "ai seguenti", con le seguenti: "a uno o più dei seguenti"».

1.226

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane;"».

1.227

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane"».

1.228

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane"».

1.229

[Barbaro](#), [Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzagliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e razionalizzare la spesa pubblica, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto Stazione Appaltante e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti aggiudicatori operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

1.230

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.231

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.232

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
«Art. 43-bis

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto».

1.233

Corrado, La Mura, Granato, De Lucia, Florida, Montevecchi, Marilotti, Russo, Vanin, Moronese, Ortis, Coltorti, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa", aggiungere, in fine, le seguenti: ",gli archeologi;"».

1.234

Martelli, De Petris

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

1.235

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.236

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.237

Ferrazzi

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.238

Sudano

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.239

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.240

De Bonis

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni"».

Conseguentemente, sopprimere il numero 2).

1.241

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera h), numero 1) sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni».

1.242

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto"».

1.243

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni».

1.244

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera h), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «senza che ciò costituisca subappalto».

1.245

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

1.246

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere il capoverso «2-bis».

1.247

[Ruspancini, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.248

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.249

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera h), numero 2), sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. La sussistenza di un motivo obbligatorio di esclusione o la mancanza, anche sopravvenuta, di un requisito di qualificazione in capo alle consorziate indicate in sede di gara, impone al consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), di estromettere le predette consorziate o a sostituirle, senza comportare l'esclusione del Consorzio dalla gara. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente».

1.250

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera h), al numero 2), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea

direzione tecnica».

1.251

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, alla lettera h), numero 2), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica».

1.252

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario", sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"»;

b) alla lettera mm), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere"».

1.253

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole "responsabilità solidale del mandatario" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"».

1.254

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, compresa la procedura di concordato in bianco ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore

economico del raggruppamento, previa nomina di un nuovo mandatario nei modi previsti dal presente codice, con diversa distribuzione delle quote, senza che sia richiesto l'assenso del precedente mandatario, purché i predetti operatori abbiano in tale momento i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal contratto.";

2) il comma 19-ter è sostituito dal seguente:

"19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara e in caso di procedure di gara e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice"».

1.255

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 19-ter è aggiungere il seguente comma:

"19-quater. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19-ter si applicano anche alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56"».

1.256

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"Art. 48-bis.

(Società tra concorrenti riuniti o consorziati)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere; per l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 48 del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"».

1.257

[Ruspancini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 50, comma 1, primo periodo, la parola: "promuovere" è sostituita con la seguente: "tutelare" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in cui è prevista detta clausola"».

1.258

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, le parole: "Le stazioni appaltanti motivano", sono sostituite dalle seguenti: "In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000, le stazioni appaltanti motivano"».

1.259

[Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, alle parole: "Le stazioni appaltanti motivano" sono premesse le seguenti: "In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000,"».

1.260

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

1.261

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

1.262

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.263

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.264

[Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger](#)

Al comma 1, lettera i), prima del numero 1), inserire il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "Nell'aggiudicazione di appalti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "per un valore pari o superiore a 2 milioni di euro"».

1.265

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, lettera i), premettere il numero:

«01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7;

c) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati"».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera i) e il numero 3) della lettera mm).

1.266

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera i), premettere il numero:

«01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7;

c) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati"».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera i) e il numero 3) della lettera mm).

1.267

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.268

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.269

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), numero 1), alle parole: «I requisiti minimi», sono premesse le seguenti: «nonché per le opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche, di competenza di stazioni appaltanti operanti a livello nazionale prevalentemente partecipate dallo Stato».

1.270

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,

in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione».

1.271

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

1.272

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le procedure di cui al comma 1 non si applicano nell'aggiudicazione di appalti pubblici per un valore pari o superiore a 2 milioni di euro"».

1.273

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

"5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto"».

1.274

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2- bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

"5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto"».

1.275

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). All'articolo 61, comma 6, dopo la parola: "debitamente motivati", sono aggiunte

le seguenti: "e non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice"».

1.276

[De Poli](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis). All'articolo 63, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In caso di urgenza motivata da finalità atte a soddisfare conclamate ed indifferibili esigenze cliniche e/o di tutela dell'incolumità pubblica, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono prescindere dalla consultazione degli operatori economici, affidando mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico"».

1.277

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) All'articolo 73, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali"».

1.278

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.279

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «2-bis)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica qualora le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà prevista al comma 5 dell'articolo 36».

1.280

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) All'articolo 77, comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine non superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione ai fini del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38"».

1.281

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.282

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.283

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

1.284

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.285

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.286

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il capoverso «3-bis», con il seguente:

«3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

1.287

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «3-bis», dopo le parole: «In caso» inserire le seguenti: «di scelta motivata del responsabile del procedimento che attivi procedure trasparenti per la scelta da parte della stazione appaltante di commissari idonei e indipendenti».

1.288

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «3-bis», dopo le parole: «anche solo parzialmente,» aggiungere le seguenti: «con esclusione del presidente della commissione medesima,».

1.289

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «competenze» aggiungere le seguenti: «Con il Regolamento di cui all'articolo 216 comma 27-octies, è stabilita apposita modalità sulle regole di competenza e trasparenza».

1.290

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.291

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.292

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.293

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il n. 1).

1.294

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.295

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.296

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: «"anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse» con le seguenti: «"anche riferito ad un suo subappaltatore qualora ad essi risultano affidati lavori superiori al 50 per cento dell'appalto aggiudicato"».

1.297

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza di un accertamento per non aver presentato le dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio ovvero qualora i redditi accertati definitivamente dall'Amministrazione finanziaria siano risultati superiori di oltre il 50 per cento il capitale sociale o il patrimonio detenuto"».

1.298

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.299

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) ai comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di specie, il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si esercita esclusivamente con la modalità stabilita dal comma 2 lettera b) del medesimo articolo"».

1.300

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

1.301

[Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «primo periodo», sono inserite le seguenti: «sono soppresse le seguenti parole: "e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo," e».

1.302

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «al comma 3, primo periodo», inserire le seguenti: «dopo le parole: "di vigilanza" inserire le seguenti: "esclusi i membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex legge n. 231/2001" e».

1.303

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro», con le seguenti: «in caso di società con meno di quattro soci»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale"».

1.304

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.305

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4.

1.306

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera n) sopprimere il numero 4).

1.307

[Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.308

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.309

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.310

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".».

1.311

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda"».

1.312

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica all'atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010"».

1.313

[Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro", e»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a condizione che l'operatore ottemperi a tali obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i suoi debiti, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante».

1.314

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «il secondo periodo è sostituito

dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro."»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti: «Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a condizione che l'operatore ottemperi a tali obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i suoi debiti, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante».

1.315

[De Bonis](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 4) sopprimere le parole: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.».

1.316

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: «Un operatore economico», inserire la seguente: «non» e dopo le parole: «non definitivamente accertati.», aggiungere il seguente periodo: «In caso di aggiudicazione i corrispettivi di spettanza dell'appaltatore, al netto degli importi dovuti ai subappaltatori, vengono destinati, giusto mandato di pagamento che è condizione per la stipula del contratto, agli enti creditori direttamente dalle stazioni appaltanti».

1.317

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), sopprimere le parole: «non definitivamente accertati»;

b) al numero 5), dopo le parole: «comma 6» aggiungere le seguenti: «e le lettere c), c-bis), c-ter)».

1.318

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: «non definitivamente accertati» sono aggiunte le seguenti: «, di importo superiore a 150 mila euro».

1.319

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 4) sopprimere le parole: «impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero».

1.320

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».

1.321

Ferrazzi

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.322

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.323

Sudano

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.324

Sudano

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 5), con il seguente:

«5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;"».

1.325

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera n), numero 5), sopprimere le parole: «, alinea, le parole: "anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e» e, di conseguenza, alla lettera v), sopprimere il numero 5.

1.326

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera n), numero 5), sostituire le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 sono soppresse» con le seguenti: «anche riferito ad un suo subappaltatore qualora ad essi risultano affidati lavori superiori al 50 per cento dell'appalto aggiudicato».

1.327

Margiotta

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «sono soppresse» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), sostituire la parola: "debitamente" con: "definitivamente"».

1.328

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «di liquidazione coatta», sono aggiunte le seguenti: «o di amministrazione straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) al comma 1, capoverso «Art. 110 - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione):

1) sopprimere il comma 3;

2) sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

"3. L'impresa ammessa ai concordato con continuità aziendale, che abbia presentato un

piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50%, nonché il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto, su autorizzazione del tribunale e, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, può:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale.";

3) al comma 5, dopo le parole: "concordato preventivo", sopprimere la seguente: "non"».

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, dopo le parole: "del commissario giudiziale ove già nominato" sono aggiunte le seguenti: "sempre che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto";

c) al comma 4, dopo le parole: "che attesta la conformità al piano", sono eliminate le seguenti: ", ove predisposto,".

1-ter. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 110, primo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti sono eliminate;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 5, dopo le parole: "concordato preventivo" è eliminata la seguente: "non"».

c) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 372 del predetto decreto» aggiungere le seguenti: «come modificato dal comma 1-ter del presente articolo»;

d) al comma 4,

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 104, il settimo comma è soppresso.»;

2) alla lettera b), sopprimere il numero 1).

1.329 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «concordato preventivo» aggiungere le seguenti: «o che abbia presentato domanda di concordato prenotativo».

1.329

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o che abbia presentato domanda di concordato preventivo».

1.330

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), capoverso b), dopo le parole: «degli articoli 110» inserire le seguenti: «del presente decreto».

1.331

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

al numero 5), dopo le parole «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» aggiungere le seguenti: «alla lettera c), dopo le parole "gravi illeciti professionali" sono aggiunte le seguenti: ", confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,"»;

al numero 6), all'alea «10-bis»,

1) al secondo periodo, sostituire le parole «la durata dell'esclusione è pari» con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore»;

2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui ai comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti».

1.332

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), lettera b), inserire infine le seguenti parole: «il procedimento può definirsi in corso solo dal momento in cui vi sia stato un pronunciamento istruttorio del giudice che abbia accertato lo stato di insolvenza dell'impresa».

1.333

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) alla lettera c), dopo la parola "i mezzi adeguati" sono inserite le seguenti "che fanno riferimento a provvedimenti definitivi o non contestati in giudizio o confermati all'esito di un giudizio";

b-ter) alla lett. c-ter), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché in relazione alla contestazione in giudizio della risoluzione»;

b-quater) sostituire la lettera f-bis) con la seguente: "f-bis) l'operatore economico, nel fornire le informazioni richieste circa l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni che attengono a cause di esclusione e risulta per ciò iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac"».

1.334

[Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger](#)

Al comma 1, alla lettera n), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al comma 7, le parole: "o un subappaltatore," sono soppresse».

1.335

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 7, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «o comunque sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.»

1.336

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 6).

1.337

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tutto caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna."».

1.338

Margiotta

Al comma 1, lettera n), numero 6), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

«10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.»

1.339 (testo corretto)

Dessi, Moronese, Ricciardi, Barachini, Barboni, Bernini, De Siano, Mallegni, Berutti, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera n), numero 6), capoverso «10-bis», al secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'esclusione è pari a» con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a»;

b) alla lettera s):

1) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)"»;

2) sopprimere il numero 3).

1.340

Papatheu

Al comma 1, lettera n), numero 6), capoverso «10-bis», sopprimere l'ultimo periodo: «Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso».

1.341

Nastri, Calandrini, Maffoni, Ruspandini

Al comma 1, lettera n) al numero 6 sopprimere il periodo da: «Nel tempo», fino a: «commesso».

1.342

Margiotta

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis). il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture, da adottarsi, sentita l'Anac e la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono definiti i mezzi di prova da considerare adeguati ai sensi del comma 5, lett. c), e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che sono da considerarsi significative ai fini del medesimo comma 5, lett. c), limitando in ogni caso ad un anno il periodo di durata di esclusione dalle gare a decorrere dall'accertamento definitivo del fatto"».

1.343

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.344

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.345

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 83:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "proporzionati all'oggetto dell'appalto,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle opzioni e rinnovi nonché»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies", e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

3) al comma 9, secondo periodo, le parole: "afferenti all'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "afferenti al contenuto dell'offerta" e dopo le parole: "regolarizzate le dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "e le sottoscrizioni";

4) al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso».

1.346

[Mollame, Moronese](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) all'articolo 83:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies", e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dalle aziende candidate fino alla conclusione della procedura di gara".».

1.347

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole: "da adottare, su proposta dell'Anac entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice", sono sostituite dalle seguenti: "da adottare, su proposta dell'Anac entro il 30 settembre 2019,"».

1.348

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari»;

b) sostituire le parole: «di detto regolamento» con le seguenti: «di dette linee guida».

1.349

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comma 27-octies», inserire le parole: «su proposta dell'ANAC».

1.350

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) All'articolo 83, comma 4, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con specifico riguardo al rapporto tra debito e patrimonio"».

1.351

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) All'articolo 83, comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara".»

1.352

[Margiotta, Ferrazzi, Collina](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.353

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Mangialavori, Papatheu](#)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.354

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 10, al quarto periodo, le parole: "al mancato utilizzo del soccorso istruttorio," sono soppresse.»

1.355

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

1.356

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera p), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "150.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"».

1.357

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Al comma 1, lettera p), è premesso il seguente numero:

«01) al comma 1, le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo pari o superiore a 258.000 euro"».

1.358

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera p) numero 1).

1.359

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera p), al numero 1, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro" e,».

1.360

Mirabelli

Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 2), 4), 5), 6), e 7).

1.361

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera p), numero 2).

1.362

Sudano

Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati» con le seguenti: «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,».

1.363

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera p), al numero 2), dopo le parole: «comma 27-octies», inserire le parole: «d'intesa con l'ANAC».

1.364

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettere p) sopprimere il numero 3).

1.365

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

1.366

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera p) sopprimere il numero 3).

1.367

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

1.368

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere numero 3).

1.369

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera p), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "per il conseguimento della qualificazione" aggiungere le seguenti: "da cui deve risultare che l'operatore economico ha svolto almeno un'attività all'anno negli ultimi 5 anni;"».

1.370

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 3), sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.371

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), numero 3), sostituire le parole: «ai quindici anni antecedenti» con le seguenti: «decennio antecedente».

1.372

[Saccone](#), [Mallegni](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, di cui è consentito l'impiego temporalmente illimitato ai fini della qualificazione. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti"».

Conseguentemente dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

«4-ter. L'adeguata capacità economica e finanziaria di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore cinquanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

4- quater. L'adeguata idoneità tecnica di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quarantacinque per cento di quello della classifica richiesta;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al venti per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al venticinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importò complessivo, non inferiore al trenta per cento dell'importo della qualificazione richiesta».

1.373

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità" sono aggiunte le seguenti: "per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e"».

1.374

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità", sono aggiunte le seguenti: "per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e"».

1.375

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. In caso di perdita dell'attestazione, o suo ridimensionamento, l'affidatario mantiene la titolarità del contratto, ad eccezione del caso in cui nei suoi confronti sia stata disposta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; in tal caso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto"».

1.376

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p), numero 4)

1.377

Sudano

Al comma 1, lettera p), numero 4), sostituire le parole: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «nelle linee guida».

1.378

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al comma 7, lettera a), secondo periodo, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "oltre"».

1.379

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 5).

1.380

Sudano

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 5).

1.381

Sudano

Al comma 1, lettera p), numero 5), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» con le seguenti: «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano»;

b) sostituire le parole: «Sono disciplinati» con le seguenti: «Le linee guida disciplinano».

1.382

Sudano

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 6).

1.383

Sudano

Al comma 1, lettera p), numero 6), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «delle linee guida».

1.384

Sudano

Al comma 1, lettera p), al numero 6), dopo le parole: «comma 27-octies» inserire le parole: «ferme restando le linee guida ANAC».

1.385

Sudano

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 7).

1.386

Sudano

Al comma 1, lettera p), numero 7), sostituire le parole: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «nelle linee guida».

1.387

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) il comma 12 è soppresso».

1.388

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.389

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.390

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.391

[Patuanelli](#), [Romano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) all'articolo 86:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio";

2) al comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"».

1.392

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.» con le seguenti: «dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2».

1.393

[Martelli](#), [De Petris](#)

al comma 1, lettera q), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le parole: «d'intesa con l'ANAC».

1.394

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.395

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.396

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.397

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «all'articolo 89,» fino a: «comma 11» con le seguenti: «all'articolo 89, comma 1, dopo le parole: "in originale o copia autentica il contratto," sono inserite le seguenti: "con data certa anteriore alla data di presentazione dell'offerta," e le parole: "a pena di nullità" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di esclusione" e al comma 11».

1.398

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera r), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

b) sostituire le parole «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.».

1.399

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 93:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per prezzo base si intende la base di gara con esclusione degli importi previsti per opzioni e rinnovi.";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto esclusivamente la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. Nel caso in cui la procedura abbia un oggetto misto comprendente i suddetti servizi, la garanzia è calcolata sugli importi relativi ai servizi diversi da quelli sopra citati."».

1.400

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 93, comma 6, dopo la parola "fatto", sono inserite le seguenti: "riconducibile a una condotta dolosa o gravemente colposa dell'affidatario, che ha causato danno alla stazione appaltante,"».

1.401

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.402

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

1.403

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera s) sopprimere il numero 1).

1.404

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera s), alla fine del numero 1), aggiungere il seguente periodo: «Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica».

1.405

[Taricco, Margiotta](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.406

[Battistoni, Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.407

[La Pietra, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera s), numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-ter) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.408

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere i punti 2) e 3).

1.409

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere i punti 2) e 3).

1.410

[Nastri, Calandrini, Maffoni, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 2).

1.411

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.412

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 2).

1.413

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a)".»

1.414

[Nastri, Calandrini, Maffoni, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere a) e c) sono soppresse e alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a)".»

1.415

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per l'aggiudicazione dei lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o da carattere innovativo"».

1.416

[Mallegni, Gallone, Gasparri, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Papatheu](#)

Al comma 1, lettera S), numero 2), sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono abrogate», con le seguenti: «la lettera c) è abrogata».

1.417

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera S), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a) e per i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo di cui al precedente comma 3, lettera b-bis)";

b) sopprimere il numero 3).

1.418

Coltorti, Fede, Romano, Moronese

Al comma 1, lettera S), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".».

1.419

Mallegni, Gallone, Gasparri, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Papatheu

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.420

Gallone, Mallegni, Berutti, Vitali, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.421

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.422

Papatheu

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.423

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.424

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.425

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.426

Nugnes, De Petris

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.427

Ruspancini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.428

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.429

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.430

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera S), sopprimere il numero 3).

1.431

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 10-bis è sostituito dal seguente: »10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, fermo rimanendo che la proporzione tra offerta economica e offerta tecnica venga sempre rispettata.».

1.432

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) al comma 10-bis, secondo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite con le seguenti "50 per cento"».

1.433

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 10-bis, secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "20 per cento"».

1.434

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera S), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 10-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "Per l'affidamento di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, onde scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, la stazione appaltante inserisce nei documenti di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, formule non lineari che pongono in rapporto il ribasso offerto da ciascun concorrente con il ribasso massimo offerto in gara, elevato ad un coefficiente compreso tra 0,2 e 0,3; la stazione appaltante può prevedere una formula di attribuzione del punteggio economico diversa da quella indicata, dando conto delle ragioni di tale scelta con adeguata motivazione"».

1.435

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera S), numero 3), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante, per gli affidamenti di contratti di cui al comma 3 stabilisce un

tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento"».

1.436

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera **S**), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) è abrogato il comma 14-bis».

1.437

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera **S**), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) è abrogato il comma 14-bis».

1.438

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera **S**), sopprimere il numero 4).

1.439

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera **S**), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"».

1.440

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera **t**).

1.441

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera **t**).

1.442

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera **t**), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, dopo la parola: «realizzabilità», è inserita la seguente: «complessiva»»;

b) sopprimere il numero 2);

c) dopo il numero 3), inserire i seguenti:

«3-bis) al comma 4, alinea, le parole: "Le spiegazioni di cui al comma 1 possono", sono sostituite dalle seguenti: "Le spiegazioni di cui al comma 1 devono tendere a fornire argomentazioni riguardo l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Possono";

3-ter) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove per tale voce le apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, prevedano un valore minimo inderogabile".».

1.443

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, le parole: "su richiesta della stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "alla stazione appaltante"».

Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, le parole da: "richiede per iscritto" fino a: "Essa" sono soppresse».

1.444

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1.445

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 1).

1.446

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nel loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"».

Conseguentemente prima del capoverso "2-bis" inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:».

1.447

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) I commi 2 e 2-bis sono abrogati».

1.448

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i

ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d). I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

2-ter. Al fine di non rendere nei tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia"».

1.449

Sudano

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dai seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9."».

1.450

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1) sopprimere le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"».

Conseguentemente prima del capoverso "2-bis" inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:».

1.451

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «commissione giudicatrice,» con le seguenti: «commissione di gara».

1.452

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'Anac,».

1.453

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.454

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.455

[Nastri, Calandrini, Maffoni, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.456

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera t), numero 2), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.457

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 3).

1.458

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 3), sostituire le parole: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato» con le seguenti: «Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato».

1.459

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera t), al numero 3 sopprimere la seguente parola: «2-ter».

1.460

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 5, lettera d), le parole: "del personale" sono sostituite dalle seguenti: "della manodopera"».

1.461

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4).

1.462

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4).

1.463

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» con le seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere»;

b) sopprimere le parole: «dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2", sono inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter"»;

c) sostituire le parole: «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.» con le seguenti: «Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».

1.464

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 4), è aggiunto il seguente:

«4-bis) all'articolo 97, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari a superiore al 10 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia"».

1.465

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla il rispetto dei tempi di avvio e di conclusione relativi all'esecuzione dei contratti medesimi e i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità, impartisce disposizioni di servizio e accerta il corretto ed effettivo rispetto delle tempistiche e il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione relativi alla definizione e al rispetto delle tempistiche di avvio e di conclusione delle procedure di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture"».

1.466

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti Individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26"».

1.467

[Ruspancini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26"».

1.468

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il regime di responsabilità di cui all'articolo 48, in caso di affidamento all'esterno ad un raggruppamento temporaneo di professionisti,";

2) al comma 5, quarto periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il regime di responsabilità di cui all'articolo 48 in caso di affidamento all'esterno ad un raggruppamento temporaneo di professionisti,"».

1.469

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) All'articolo 104, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "più garanti" aggiungere le seguenti: ", senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti".».

1.470

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1.471

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1.472

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:

«u) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac" con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac"».

1.473

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,».

1.474

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: «comma 27-octies,», inserire le seguenti: «sentita l'ANAC».

1.475

[Fazzolari, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 102, comma 3:

1) le parole: "non oltre sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: "Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. I termini di cui al presente comma sono perentori e obbligatori e il loro mancato rispetto comporta diritto al risarcimento del danno da ritardo per gli appaltatori e responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo".».

1.476

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 102, comma 6, dopo le parole: "presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno delle amministrazioni pubbliche per l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità interne appositamente motivato".».

1.477

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 102, il terzo periodo del comma 6 è soppresso».

1.478

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 103, comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c)";

b) le parole: "nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità" sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è soppresso».

1.479

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

1.480

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) all'articolo 105:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono sopresse le seguenti: "e della manodopera";

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

"23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare per la qualificazione:

1) l'importo dei lavori eseguiti;

2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;

3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporagli previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.481

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) all'articolo 105:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono sopresse le seguenti: "e della manodopera".

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e

delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidatario può utilizzare per la qualificazione:

1) l'importo dei lavori eseguiti;

2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;

3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.482

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere i numeri da 1) a 5).

1.483

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera v) sopprimere il numero 1).

1.484

[Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D'Arienzo, Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.485

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.486

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.487

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.488

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.489

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».

1.490

Margiotta, Mirabelli, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «il subappalto» con le seguenti: «l'eventuale subappalto» e le parole: «la quota del 50 per cento» con le seguenti: «la quota del 30 per cento».

1.491

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «il subappalto è indicato» con le seguenti: «la possibilità di subappalto è indicata».

1.492

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e»;

b) dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al di fuori dei casi disciplinati dal precedente comma 13, al pagamento del subappaltatore, del cottimista e degli altri subcontraenti di cui al terzo periodo del comma 2 provvede l'appaltatore, cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso appaltatore corrisposti al subappaltatore, al cottimista o al subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore"».

1.493

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, lettera v), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e».

1.494

Ruspancini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Al comma 1, lettera v), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e».

1.495

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50 per cento» con le seguenti: «non può superare la quota del 30 per cento».

1.496

Margiotta, Mirabelli, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «la quota del 50 per cento» con le seguenti: «la quota del 30 per cento».

1.497

Coltorti, Patuanelli, Moronese

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera v):

1) al numero «1)» sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quaranta»;

2) sopprimere il numero 2);

b) sopprimere la lettera aa).

1.498

Nugnes, De Petris

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero «1)» sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quaranta»;

b) sopprimere il numero 4);

c) sopprimere il numero 5).

1.499

Margiotta

Al comma 1, lettera v), al numero 1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

1.500

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il proponente dichiara quali attività intenda subappaltare entro il predetto limite».

1.501

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), sopprimere i numeri 2) e 4).

1.502

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.503

Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.504

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.505

Sudano

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.506

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora abbiano partecipato alla procedura meno di cinque imprese"».

1.507**Sudano**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 3).

1.508**Martelli, De Petris**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.509**De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.510**Sudano**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.511**Martelli, De Petris**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.512**Mirabelli**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.513**Ferrazzi**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.514**De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.515**Sudano**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.516**Durnwalder, Unterberger, Laniece**

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.517

Mirabelli

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.518

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.519

Sudano

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.520

Mirabelli, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.521

Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini

Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) È abrogato il comma 13».

1.522

Mirabelli, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «la lettera a) è abrogata e».

1.523

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «al comma 13, la lettera a) è abrogata e».

1.524

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «al comma 13, la lettera a) è abrogata e».

1.525

Ruspandini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «e se la natura del contratto lo consente,» inserire le seguenti: «nonché le parole: "su richiesta del subappaltatore"».

1.526

Margiotta

Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «sono soppresse» è aggiunto il seguente periodo: «Alla lettera c) dopo le parole: "su richiesta del subappaltatore" sono inserite le

seguenti: "del cottimista, del prestatore di servizi, del fornitore di beni o lavori, del noleggiante a caldo e delle mandanti nei Raggruppamenti Temporanei di Impresa"».

1.527

D'Arienzo, Margiotta

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) Dopo le parole: "servizi o forniture", inserire le seguenti: "Il ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto non deve superare il 5 per cento del costo indicato dall'operatore ai sensi dell'articolo 95 comma 10."».

1.528

Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Pichetto Fratin, Papatheu, Gasparri, Perosino, Barboni, Barachini, Berardi

Alla lettera v) del comma 1, dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. Al fine di consentire alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, l'appaltatore nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la mandataria, in occasione della presentazione delle fatture relative a ciascun SAL, sono tenute a dare prova dell'integrale corresponsione ai subappaltatori di quanto spettante per le prestazioni da queste rese fino al SAL precedente"».

1.529

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) al comma 14, le parole: "e della manodopera" sono soppresse».

1.530

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.531

Ruspancini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.532

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.533

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 106 comma 4 lettera a), dopo le parole: "avrebbero consentito l'ammissione di candidati" sono inserite le seguenti: "o di offerenti"».

1.534

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 106, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni un aumento o una diminuzione nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e 2, può imporre all'appaltatore l'esecuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Fino a tale limite l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"».

1.535

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 108, comma 5, dopo le parole "decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto" sono inserite le seguenti: "e di tutti gli oneri e maggiori costi derivanti dalla necessità di riappaltare"».

1.536

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) All'articolo 109, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il pagamento preclude all'appaltatore il riconoscimento del maggior danno"».

1.537

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

1.538

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 1).

1.539

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'Anac" con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta dell'Anac"»

e sopprimere il numero 2).

1.540

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera z), numero 1), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano».

1.541

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le parole: «su proposta dell'ANAC».

1.542

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera z), numero 2).

1.543

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera z), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati» con le seguenti: «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano»;

b) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al l'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 17».

1.544

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Perosino, Balboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu](#)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.545

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera Z), è aggiunta la seguente:

«z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine; il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo o medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.546

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera Z), aggiungere la seguente:

«z-bis) All'articolo 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura negoziata si applica anche ai lavori complementari non ricompresi nell'appalto originario e diventati necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara"».

1.547

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.548

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.549

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.550

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.551

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.552

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.553

[Mallegni, Gallone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "4 per cento".».

1.554

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,» con le seguenti: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo di gara, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione».

1.555

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,» con le seguenti: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici».

1.556

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera aa) le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione» sono sostituite dalle parole: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici».

1.557

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113, comma 2 dopo le parole: "La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture" sono inserite le seguenti: "in misura non superiore all'1 per cento e"».

1.558

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera **aa)** aggiungere la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113 comma 2 dopo le parole: "dal propri dipendenti" aggiungere le parole: "e dirigenti"».

1.559

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera **aa)** aggiungere la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113, comma 3 è abrogato il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".».

1.560

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera **aa)**, aggiungere la seguente:

«aa-bis) All'articolo 113, comma 3, le parole: "sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito regolamento da adottare da parte delle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti entro 90 giorni dalla stipula dell'accordo decentrato integrativo";».

1.561

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera **aa)**, aggiungere la seguente:

«aa-bis) All'articolo 113, aggiungere in fine il seguente comma:

"5-ter. Gli incentivi disciplinati dal presente articolo, così come modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a far data dall'anno 2016, data di entrata in vigore del presente articolo".».

1.562

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera **aa)**, inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento, entro dieci giorni, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore".

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I pagamenti delle fatture emesse dagli appaltatori devono avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di trasmissione, pena il riconoscimento automatico degli interessi commerciali in favore dell'appaltatore".».

1.563

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera **aa)**, inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113-bis:

"1) al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: 'Per appalti di durata superiore ai sessanta giorni è obbligatorio effettuare certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori mensili'.».

1.564

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

1.565

[Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «all'articolo 133», inserire le seguenti: «comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti aggiudicatari possono applicare il criterio del minor prezzo in presenza di un sistema di qualificazione degli operatori e di specifiche tecniche del prodotto adeguatamente definite."».

1.566

[Fede, Coltorti, Moronese](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) all'articolo 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera b) dopo le parole: "degli esercizi da convenzionare" sono aggiunte le seguenti: ", con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata";

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati";

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.";

5) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini della comprova dell'attivazione della rete e del rispetto dei contenuti obbligatori e delle clausole inderogabili delle convenzioni o accordi di convenzionamento con gli esercizi, le società di emissione devono produrre copia delle singole convenzioni stipulate. Le società di emissione, con cadenza semestrale, debbono comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche alla rete di esercizi convenzionati e ai testi delle convenzioni o degli accordi di convenzionamento stipulati con i singoli esercizi. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione. La riduzione del numero di esercizi convenzionati per una percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quella oggetto dell'offerta presentata in gara per un periodo di due semestri consecutivi costituisce causa di risoluzione del contratto.";

6) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 è estesa anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati."».

1.567

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) all'articolo 144:

- 1) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
- 2) al comma 6, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati";

- 3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione".

- 4) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 è estesa anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati"».

1.568

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera CC).

1.569

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera CC).

1.570

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera CC).

1.571

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera CC), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

b) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.» con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 19.».

1.572

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera CC) dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le seguenti: «di concerto

con il MIBACT» e, infine, sostituire le parole: «disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «normativa vigente».

1.573

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera CC), aggiungere la seguente:

«cc-bis) all'articolo 148, comma 6, il periodo da: "Per i lavori di cui" fino a: "500.000 euro» è soppresso."».

1.574

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera CC), aggiungere la seguente:

«cc-bis) all'articolo 148, comma 6, è soppresso l'ultimo periodo,».

1.575

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera CC) aggiungere la seguente:

«cc-bis) all'articolo 157:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altri servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici connessi con l'architettura e l'ingegneria";

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto dell'articolo 35, la direzione lavori può essere affidata con procedura separata."».

1.576

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1 dopo la lettera CC) aggiungere la seguente:

«cc-bis) all'articolo 157, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "100.000 euro" con le seguenti: "209.000 euro" e al secondo periodo, sostituire le parole: "100.000 euro" con le seguenti: "209.000 euro"».

1.577

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera CC), aggiungere la seguente:

«cc-bis) sostituire l'articolo 163 con i seguenti:

"Art. 163. - (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-bis. - (Procedure in caso di somma urgenza) - 1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il

limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezziari di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezziari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzoario. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;

b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;

d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità

conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000,00 sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 163-ter. - (Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile) - 1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.578

Sudano

Al comma 1, dopo la lettera CC), inserire la seguente:

«cc-bis) all'articolo 163:

1) sostituire l'articolo 163 con il seguente:

"Art. 163. - (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento."

2) dopo l'articolo 163 aggiungere i seguenti:

"Art. 163-bis.

(Procedure in caso di somma urgenza)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezziari di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezziari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzoario. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa

in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;

b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;

d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 163-ter.

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo,

per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.579

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.580

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.581

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.582

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.583

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.584

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.585

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 2).

1.586

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 2).

1.587

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd) sopprimere il numero 2).

1.588

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80."».

1.589

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), numero 2), capoverso "3", dopo le parole: «L'affidatario» inserire le seguenti: «ha l'obbligo di assicurare all'ente appaltante l'assenza in capo ai subappaltatori individuati di volta in volta, l'assenza di motivi di esclusione e».

1.590

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, comma 1, prima della lettera ee) inserire la seguente:

«0ee) All'articolo 177, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle concessioni dei servizi pubblici essenziali a rete;"».

1.591

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

1.592

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.593

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.594

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.595

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.596

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera **ee**).

1.597

[Perosino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera **ee**) con la seguente:

«**ee**) all'articolo 177:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera **ll**)", e dopo le parole: "relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro", le parole: "e relativi alle concessioni" sono soppresse;

2) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con personale e mezzi propri";

3) al comma 2, primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";

4) al comma 3, terzo periodo, le parole: "servizi o forniture" sono soppresse».

1.598

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera **ee**) con la seguente:

«**ee**) all'articolo 177, comma 1, le parole: "Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento." sono soppresse;».

1.599

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera **ee**), dopo le parole: «all'articolo 177», aggiungere le seguenti: «, comma 1, le parole da: "Per i titolari di concessioni autostradali" fino a: "è pari al sessanta per cento" sono soppresse, e al».

1.600

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, lettera **ee**), dopo le parole: «all'articolo 177,» inserire le seguenti: «al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio" e, al».

1.601

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera **ee**), sostituire le parole: «il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.602

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera **ee**) inserire la seguente:

«**ee-bis**) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: "di affidamento in house" sono inserite le seguenti: ", per una quota pari al venti per cento dei contratti di lavori,"».

1.603

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera **ee**), aggiungere la seguente:

«**ee-bis**) all'articolo 182, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."».

1.604

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, alla lettera **ff**) premettere la seguente:

«**0ff**) all'articolo 183, comma 15:

1) al sesto periodo:

a) dopo la parola: "valuta" aggiungere la seguente: "obbligatoriamente";

b) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

2) al settimo periodo:

a) le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "All'esito della verifica";

b) dopo la parola: "fattibilità", aggiungere le seguenti: ", entro trenta giorni,".

3) al nono periodo, dopo le parole: "è inserito", aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "approvato", aggiungere le seguenti: ", entro e non oltre quindici giorni dalla data di approvazione";

5) dopo il decimo periodo, aggiungere il seguente: " I termini dei periodi precedenti sono da considerarsi perentori e obbligatori e il loro mancato rispetto può comportare diritto al risarcimento del danno da ritardo per gli appaltatori e responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo"».

1.605

[Margiotta](#)

Al comma 1, alla lettera **ff**) premettere la seguente:

«**0ff**) all'articolo 183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: "La procedura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo può trovare applicazione anche per opere o servizi già inseriti nella programmazione delle amministrazioni"».

1.606

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera **ff**).

1.607

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera **ff**).

1.608

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera **ff**).

1.609

[Sudano](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.610

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ff), con la seguente:

«ff) All'articolo 183:

a) dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gli istituti nazionali di promozione definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con i soletti di cui al comma 17 del presente articolo.

17-ter. I soggetti di cui al comma 17 e 17-bis possono accedere nei modi e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla documentazione necessaria ai fini della predisposizione della proposta di cui al comma 15 del presente articolo"».

1.611

[Coltorti](#), [Patuanelli](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015,».

1.612

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera ff) capoverso «17-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

1.613

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera ff), al capoverso «17-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

1.614

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

«ff-bis) dopo l'articolo 183, aggiungere i seguenti:

"Art. 183-bis.

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza

di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. È fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

Art. 183-ter.

1. Nel corso delle esecuzione dei contratti di servizi di appalto o concessione di durata pluriennale, entro un termine di 12 mesi dalla scadenza del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare un avviso e a mettere a disposizione del mercato tutti i documenti relativi al contratto pubblico in corso di esecuzione.

2. Un avviso è finalizzato a chiamare proposte per il miglioramento delle condizioni del contratto in corso, con riferimento alle caratteristiche tecniche del servizio, alle specifiche tecniche dei beni forniti e alle altre condizioni contrattuali, al fine di mettere a base di gara tali miglioramenti, quando in vista della scadenza del contratto in corso, sarà espletata la nuova procedura di affidamento.

3. Qualora una proposta contenga sostanziali miglioramenti, rispetto alle condizioni attuali di esecuzione, essa potrà essere valutata di pubblico interesse e al promotore sarà riconosciuto un diritto di prelazione nella successiva gara per l'affidamento del servizio, da espletarsi in vista della scadenza del contratto in corso. In caso di più proposte da parte di soggetti diversi, le stesse potranno essere valutate comparativamente, sulla base dei criteri contenuti nell'avviso, dalla stazione appaltante"».

1.615

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

«ff-bis) gli articoli 194 e 195 sono soppressi;

e conseguentemente tutte le disposizioni relative al contraente generale sono abrogate.

1.616

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.617

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.618

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

1.619

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.620

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

1.621

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.622

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

1.623

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

1.624

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 1).

1.625

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), numero 1), sostituire le parole: «La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.» con le seguenti: «L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84».

1.626

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera hh), al numero 1), sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «con le linee guida dell'Anac» e sopprimere i numeri 2) e

3).

1.627

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1 lettera hh), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le seguenti: «di concerto con l'ANAC».

1.628

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 2).

1.629

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 3) .

1.630

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), numero 3), sostituire il capoverso «4.» con il seguente:

«4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC».

1.631

[Mirabelli, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera hh), numero 3), capoverso «4», aggiungere in fine le seguenti parole: «I compensi da corrispondere ai ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.632

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ii).

1.633

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 1).

1.634

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 2).

1.635

Sudano

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 2).

1.636

Sudano

Al comma 1, lettera ii), numero 1), sostituire le parole: «all'amministrazione» con le seguenti: «alla SOA».

1.637

Sudano

Al comma 1, lettera ii), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 83, comma 2»;
- b) sopprimere le parole: «e il secondo periodo è soppresso».

1.638

Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera ii), aggiungere le seguenti:
 - «ii-bis) all'articolo 202:
 - 1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ", previo parere del CIPE" sono soppresse;
 - 2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: ", assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;
 - 3) al comma 6, al primo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: "del CIPE, su proposta" sono soppresse;
 - ii-ter) all'articolo 214, comma 2:
 - 1) alla lettera f), al primo periodo, le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di Infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" e all'ultimo periodo, la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnica ed economica";
 - 2) alla lettera g), le parole: "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture"»;
 - 3) alla lettera mm), dopo le parole: "all'articolo 216," sono aggiunte le seguenti: "1.0) al comma 1-bis, le parole: 'sono approvati secondo la disciplina previgente' sono sostituite con le seguenti: ', fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori'"».

1.639

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera ii), aggiungere le seguenti:

- «ii-bis) all'articolo 202:
 - 1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ", previo parere del CIPE" sono soppresse;

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: ", assegnate dai CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: "del CIPE, su proposta" sono soppresse;

ii-ter) all'articolo 214, comma 2;

1) alla lettera f), al primo periodo, le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" e all'ultimo periodo, la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnica ed economica";

2) alla lettera g), le parole: "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture"»;

3) alla lettera mm), dopo le parole: "all'articolo 216," sono aggiunte le seguenti: "1.0) al comma 1-bis, le parole: 'sono approvati secondo la disciplina previgente' sono sostituite con le seguenti: 'fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori'"».

1.640

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) aggiungere la seguente:

«ii-bis) all'articolo 211, comma 1, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quaranta giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trascorso tale termine è da intendersi che la tesi proposta è condivisa dall'ANAC"».

1.641

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«ii-bis) al comma 5 dell'articolo 212 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

1.642

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«ii-bis) al comma 5 dell'articolo 212 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

1.643

[Mirabelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), aggiungere la seguente:

«ii-bis) All'articolo 213, comma 2, dopo le parole: "contratti-tipo" sono aggiunte le seguenti: "di appalto e subappalto"».

1.644

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) vigila affinché sia garantito il rispetto dei termini di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice;"».

1.645

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) dopo l'articolo 214, è inserito il seguente articolo:

"Art. 214-bis.

(Governance dei servizi)

1. Il CIPE elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

2. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza"».

1.646

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera II).

1.647

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera II).

1.648

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera II), dopo le parole: «all'articolo 215,» aggiungere le seguenti: «1) il comma 3 è sostituito con il seguente: "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore; 2) al».

1.648 (testo 2)

[Margiotta, Ferrazzi](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera II), dopo le parole: «all'articolo 215,» aggiungere le seguenti: «: 1) il comma 3 è sostituito con il seguente: "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere

obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore."; 2) al».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera ll), numero 1) non si applicano alle procedure già avviate, che restano regolate dalla previgente disciplina, qualora il proponente dichiari espressamente all'amministrazione precedente tale volontà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.649

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera ll), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.650

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: «sessanta giorni» aggiungere le seguenti: «e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio Superiore, in presenza di progetti ad elevato contenuto tecnologico e professionale, può comunque motivare la necessità di un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare i trenta giorni".».

1.651

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.652

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.653

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.654

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.655

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.656

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.657

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 1), capoverso «1-ter» sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del venti per cento».

1.658

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 1), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venticinque per cento».

1.659

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera mm) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "regolamento"».

1.660

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

«mm-bis. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiungere il seguente:

"216-bis. qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente Codice"».

1.661

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 2).

1.662

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 2).

1.663

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.664

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.665

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.666

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.667

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.668

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 3), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.669

[Testor](#), [Mallegni](#)

Al comma 1, alla lettera mm), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In relazione alle peculiarità ordinamentali e organizzative dei corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento, le disposizioni del presente codice e le altre norme in materia di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture non trovano applicazione con riguardo ai contratti di importo inferiore a 40.000 euro stipulati dai predetti corpi, fermo restando il rispetto dei principi previsti dall'articolo 4 del medesimo codice. I contratti di importo pari o superiore a 40.1 euro sono soggetti alla legislazione provinciale in materia, la quale può definire, anche ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 e in deroga al presente codice, misure di semplificazione, incluse quelle a carattere procedurale e organizzativo, anche in funzione dell'eventuale supporto collaborativo delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 non si applica ai corpi volontari dei vigili del fuoco di cui al primo periodo, nonché alle relative unioni e all'organismo di rappresentanza degli stessi"».

1.670

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, alla lettera mm), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere"».

1.671

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere i numeri 4) e 5).

1.672

Sudano

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 4).

1.673

Sudano

Al comma 1, lettera mm), numero 4), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2».

1.674

Sudano

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 5).

1.675

Sudano

Al comma 1, lettera mm), numero 5), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2».

1.676

Sudano

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 6).

1.677

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 6).

1.678

Sudano

Al comma 1, lettera mm), numero 6), sostituire il capoverso "27-sexies" con il seguente:

«27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.»

1.679

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 6), capoverso "27-sexies", dopo le parole: «presente disposizione» aggiungere le seguenti: «per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria.».

1.680

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.681

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.682

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.683

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire il capoverso "27-octies" con il seguente:

«27-octies. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, restano in vigore tutti i provvedimenti attuativi, decreti e linee guida già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento tiene conto e ove possibile recepisce i provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, che restano comunque in vigore fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».

1.684

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le seguenti: «un anno» e le parole: «sentita la Conferenza Stato regioni» con le seguenti: «previo parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, dell'Anac, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari» e le parole da: «di cui agli articoli 24», fino alla fine, con le seguenti: «rimangono in vigore. Nel regolamento unico di cui al presente comma, sono inserite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le linee guida e i decreti adottati dall'Anac in attuazione del presente codice».

1.685

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), al capoverso "27-octies", dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,».

1.686

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), dopo le parole: «Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e sentiti il Consiglio dei Lavori pubblici, l'ANAC e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».

1.687

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), capoverso "27-octies", sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «sentite l'ANAC e la Conferenza Stato-Regioni».

1.688

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,» con le seguenti: «sentite l'ANAC e la Conferenza Stato-Regioni,».

1.689

Martelli, De Petris

All'articolo 1, comma 1, lettera mm), al numero 7), dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» inserire le parole: «e ANAC».

1.690

Margiotta

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sopprimere le parole: «89, comma 11» e «146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,».

1.691

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

"h-ter) vigila sui contratti di subappalto stipulati tra la stazione appaltante e l'appaltatore."».

1.693

Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, dopo la lettera e), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"e-bis) l'inserimento di uno o più lavori che siano oggetto di finanziamenti pubblici concessi a seguito della partecipazione a bandi emessi da amministrazioni pubbliche"».

1.694

Margiotta

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Non dà luogo ad alcuna forma di responsabilità delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nell'adozione degli atti che loro competono, in particolare nell'ambito delle procedure di gara:

a) la condotta conformatasi a sentenza della magistratura ordinaria o amministrativa che non sia stata ancora corretta nel grado successivo del processo;

b) la condotta conformatasi alle prescrizioni dell'ANAC;

c) la scelta discrezionale nella parte in cui abbia attuato un precetto obiettivamente caratterizzato da seria incertezza».

1.695

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Sopprimere il comma 2.

1.696

Sudano

Sopprimere il comma 2.

1.697

Sudano

Sopprimere il comma 3.

1.698

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera n), numeri 1), 2), 3, 5) e 6) si applicano anche alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, anche alle procedure in cui, alla medesima data, sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte, fermo restando gli effetti di provvedimenti definitivi ed inoppugnabili e delle pronunce giurisprudenziali passate in giudicato. Le restanti disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

1.699

Pirovano, Tesei, Zuliani, Fregolent, Pergreffi, Pazzaglini, Rivolta, Ferrero, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2019, di attuazione dell'articolo 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, le parole: "15 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "15 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2019"».

1.699 (testo 2)

Pirovano, Tesei, Zuliani, Fregolent, Pergreffi, Pazzaglini, Rivolta, Ferrero, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 109, le parole: "15 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019";

b) al comma 111, le parole: "15 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2019"».

3-ter. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

1.700

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per le controversie relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, avuto riguardo alla natura del giudizio, allo stato dell'istruzione e al valore della controversia, dispone lo svolgimento del procedimento di accordo bonario ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo; l'esperimento del procedimento di accordo bonario è condizione di procedibilità della domanda, il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Con il medesimo provvedimento, il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per la costituzione della Commissione di cui al successivo comma 5-ter e fissa la successiva udienza dopo la scadenza dei termini di cui al successivo comma 4.

5-ter. La Commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, nominati tra gli iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispettivamente uno da ciascuna delle parti e uno, con funzione di presidente, dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui una o entrambe le parti non provvedano alla nomina del componente di propria scelta, la nomina è effettuata dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Camera arbitrale determina altresì i compensi spettanti a ciascun membro della Commissione, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-quater. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Commissione, sentite le parti e acquisite ogni informazione e documentazione utili, formula una proposta motivata di accordo bonario. Le parti hanno facoltà di conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti. Qualora i termini di cui al presente comma non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti della Commissione, i suoi componenti perdono qualsivoglia diritto al compenso di cui al precedente comma 5-ter.

5-quinquies. Le parti si pronunciano sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento. Se la proposta è accettata dalle parti, ovvero qualora le parti abbiano conferito alla Commissione la facoltà di assumere decisioni vincolanti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.».

1.701

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Mangialavori, Papatheu](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario"».

1.702

[Margiotta, Ferrazzi, Collina](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.703

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.704

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.0.1

[Sudano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"«9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163-ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa."»;

b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-bis";

c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-bis";

d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.";

e) all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole: "lettere a) e b)", è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-bis e all'articolo 163-ter";

f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni";

g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter";

h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.";

i) all'articolo 36, al comma 2:

1) alla lettera a), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di euro 100.000,00";

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";

3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti";

4) all'articolo 36 comma 7 è aggiunto: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo";

j) all'articolo 37, dopo U comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in

assenza della qualificazione di cui all'articolo 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza";

k) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

l) all'articolo 52,

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

2) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "o del comma 1-bis";

m) all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole: "amministrazione aggiudicatrice", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

n) all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

o) all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.";

p) all'articolo 77, comma 3 dopo le parole: "I commissari" è aggiunto il seguente periodo: "fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del citato decreto,";

q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)" è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-bis e all'articolo 163-ter";

r) all'articolo 95:

1) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto";

2) al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "e degli affidamenti di cui all'articolo 163 bis e 163 ter";

s) all'articolo 97:

1) al comma 5, dopo le parole: "delle spiegazioni", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in non più di 5 giorni.";

2) al comma 8, dopo le parole: "inferiore a dieci", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5";

t) all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di

lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.";

u) all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)", è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-bis e all'articolo 163-ter"; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e all'articolo 163-ter,";

v) all'articolo 105:

1) al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e all'articolo 163-ter".

2) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'articolo 163-bis comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.";

w) all'articolo 106, al comma 1, lettera c) punto 1), dopo le parole: "ente aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto";

x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "la disciplina degli inventivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163-bis e 163-ter";

y) all'articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10per cento dell'importo netto contrattuale";

z) all'articolo 157, al comma 2:

1) dopo le parole: "rotazione degli inviti", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a)".

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo pari a superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)";

aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 163-bis e 163-ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".».

1.0.2

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti

pubbliche)

1. Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di personale tecnico adeguato per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, per la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, personale al quale applicare per queste attività l'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) della presente legge, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Viene istituito un Fondo per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1 (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale Fondo sono attribuite, a decorrere dall'anno 2020, le risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, e comunque nel limite annuale di 100 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione di tali risorse tra le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a quest'ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"».

1.0.3

[Gallone](#), [Mallegni](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà."».

1.0.4

Margiotta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso Indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà."».

1.0.5

Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017.

L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

1.0.6

[Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.";

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

1.0.7

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, al comma 3-bis, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

b) all'articolo 91, al comma 1-bis, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti; "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

1.0.8

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"3-bis. Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma 3 e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione precedente."».

1.0.9

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019)

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2015, possono, entro il termine perentorio del 15/11/2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente

in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.

2. All'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione"; le parole: "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole: "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e";

3. All'art. 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente"».

1.0.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie))

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.0.11

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termine avvio lavori contribuiti ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019)

1. Al comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il 15 maggio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 15 luglio 2019".

2. Al comma 111 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il 15 giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 agosto 2019" e le parole: "entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2019"».

1.0.12

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termine affidamento lavori contribuiti ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018)

1. Al comma 857 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi"».

2.1

[Sudano](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

Sudano

Sopprimere il comma 1.

2.3

Sudano

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 110» con il seguente:

«Art. 110. - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) - 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione».

2.4

I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» inserire le seguenti: «del presente codice».

2.5

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, capoverso «Art. 110», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta"».

b) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 372 del predetto decreto» sono aggiunte le seguenti: «come modificato dal comma 1-bis del presente articolo».

2.6

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», sopprimere il comma 4.

2.7

[Sudano](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se l'impresa non è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle retribuzioni dei dipendenti».

2.8

[De Bonis](#)

Al comma 1, all'articolo 110 ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 53, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 53. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio».

2.9

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 2.

2.10

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 3.

2.11

[D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15, comma 3, della legge fallimentare, nei casi di appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016, il tribunale può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già

stipulati».

2.12

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 4.

2.13

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 4, lettera a).

2.0.1

[Arrigoni, Pergreffi, Briziarelli, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

b) al comma 2, le parole: "ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali" sono soppresse e dopo le parole: "classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come" sono aggiunte le seguenti: "sofferenze o";

c) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "dalla legge 6 giugno 2013, n. 64" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

d) al comma 5, dopo le parole: "dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti con l'avvenuto pagamento di tali crediti";

e) al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".

2. All'articolo 379, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due dei seguenti limiti".

3. Al fine di porre in essere misure di prevenzione del lavoro irregolare e di evasione ed omissione della contribuzione obbligatoria, nonché strumenti di valutazione della congruità del costo del lavoro del personale impegnato negli appalti, i committenti possono richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi ad enti e organismi vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Nei confronti dei committenti, che richiedono alle imprese appaltatrici e subappaltatrici l'asseverazione di cui al presente comma, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 limitatamente alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».

2.0.2

[Pichetto Fratin, Gallone, Mallegni, Berutti, Vitali, Damiani, Conzatti, Galliani, Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.1

[Coltorti, Fede](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"»;

b) dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c), delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti.».

3.2

[Pergreffi, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzaglini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a):

1) al punto 1), dopo le parole: «allo sportello unico» inserire le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;

2) al punto 3), dopo le parole: «Lo sportello unico» inserire le seguenti: «, tramite posta elettronica certificata (PEC)»;

3) al punto 4), dopo le parole: «deposita presso lo sportello unico una relazione» inserire le seguenti: «, tramite posta elettronica certificata (PEC)»;

4) al punto 5) dopo le parole: «Lo sportello unico» inserire le seguenti: «, tramite posta elettronica certificata (PEC)».

2. Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 67 sono aggiunte le seguenti modifiche:

a) al comma 7 sopprimere le parole: "in tre copie" e dopo le parole: "che invia" aggiungere le seguenti: "tramite posta elettronica certificata (PEC)";

b) aggiungere infine il seguente comma:

"8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

3.3

Verducci

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8

10. Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1"».

3.4

Nugnes, De Petris

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», nel comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);

c) alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

3.5

Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 67 vengono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis." e al comma 5 sono eliminate le parole: "con la copertura dell'edificio";

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico regionale. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62";

3) al comma 8-bis sono eliminate le parole: "e lettera c), n. 1)"».

3.6

Verducci

Al comma 1, alla lettera c), le parole: «i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «i commi 1, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda eseguire gli interventi individuati nell'articolo 94-bis, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1 lettera c), è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore"».

3.7

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), capoverso 3), sostituire le parole: «, e dagli altri elaborati» con le seguenti: «e accompagnato dagli altri elaborati»;

b) alla lettera d), capoverso Art. 94-bis, comma 2, sostituire le parole: «di adeguamento delle stesse» con le seguenti: «di adeguamento alle stesse»;

c) alla lettera d), capoverso Art. 94-bis, comma 4, sostituire le parole: «di al comma» con le seguenti: «di cui al comma».

3.8

Verducci

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 94 sono aggiunte le parole: "salvo quanto previsto al successivo articolo 94-bis"».

3.9

I Relatori

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui a capi» con le seguenti: «di cui ai capi».

3.10

Verducci

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1. gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche».

3.11

Coltorti, Fede

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità, zona 1, ed a media sismicità, zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,20g e 0,25g;»;

2) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, zona 3 e zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,15g e 0,20g;»;

3) alla lettera b), dopo il numero 3) aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, e già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).»

3.12

Verducci

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni esistenti che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) punto 1;

- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2)».

3.13

Castaldi, Moronese

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», nel comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «definisce» inserire le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
- b) al secondo periodo, sopprimere le parole da: «comunque» a: «elencazioni o».

3.14

Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009».

3.15

Verducci

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico per gli interventi di cui al comma 1, lettera b)».

3.16

Verducci

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge».

3.17

Berardi, Mallegni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano-triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

3.0.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)

1. Ai fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

3.0.2

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente ai triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

3.0.3

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari a superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

4.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Martelli](#), [De Petris](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Ferrazzi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Sopprimere i commi da 1 a 5.

4.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e lo trasmette per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si devono esprimere entro quindici giorni dalla data della trasmissione di tale elenco al Parlamento. Superato tale termine il parere sull'elenco degli interventi infrastrutturali prioritari si ritiene acquisito».

4.6 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «di cui all'allegato III ritenuti prioritari ed emergenziali», ed aggiungere in fine il seguente periodo: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato».

Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:

«Allegato III - Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali

(Articolo 4, comma 1)

- Corridoi internazionali TEN-T
- Valichi alpini
- Tratte ferroviarie internazionali
- Opere stradali Strada Statale 36 e Strada Provinciale 72 / Olimpiadi invernali 2026
- Porto di Pescara».

4.6

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «di cui all'allegato III ritenuti prioritari ed emergenziali», ed aggiungere in fine il seguente periodo: «Con successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di consentire il riavvio dei lavori del Nodo di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i Progetti "Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un unico Progetto il cui limite di spesa è definito in 6.943,23 milioni di euro. Le opere civili del "Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE. È autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi", avente un costo complessivo di 833 milioni di euro. Per la relativa copertura finanziaria, stante l'attuale disponibilità di 42 milioni di euro rinvenienti dal quinto lotto costruttivo, è assegnato a RFI S.p.A. l'importo di 791 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato nell'ambito del "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le risorse occorrenti per le maggiori esigenze connesse all'incremento di perimetro dell'intervento "Potenziamento Genova-Campasso" trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità dell'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi"».

Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:

«Allegato III - Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali

(Articolo 4, comma 1)

- Corridoi internazionali TEN-T
- Valichi alpini
- Tratte ferroviarie internazionali
- Opere stradali Strada Statale 36 e Strada Provinciale 72 / Olimpiadi invernali 2026
- Porto di Pescara».

4.7

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «che presentino evidenti e non giustificati ritardi per l'avvio o la prosecuzione e la conclusione dei lavori, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

4.8

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «in grave e non giustificato ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori e al loro relativo stato di avanzamento» dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

4.9

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

4.10

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I Commissari straordinari sono individuati fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza e professionalità

maturata nel settore degli interventi infrastrutturali, anche presso imprese pubbliche o private».

4.11

[Nencini](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Preliminarmente alle nomine di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmette alle commissioni parlamentari competenti l'elenco delle opere prioritarie. L'elenco delle opere prioritarie mantiene i termini finanziari e la tempistica definiti nell'ultimo accordo di programma MIT-ANAS».

4.12

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «provvedono all'eventuale rielaborazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvedono all'avvio o alla prosecuzione e conclusione dei lavori nel rispetto dei progetti già approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento».

4.13

[Granato, Corrado, De Lucia, Florida, Montevercchi, Marilotti, Russo, Vanin](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta in materia di beni culturali e paesaggistici può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta di chiarimenti, decorsi i quali l'autorizzazione, il parere, il visto o il nulla osta è rilasciato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro i successivi quindici giorni».

4.14

[Granato, La Mura, Corrado, De Lucia, Florida, Montevercchi, Marilotti, Russo, Vanin](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».

4.15

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome»;

b) dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

4.16

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

4.17

[Testor, Mallegni](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.18

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non vi sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati,».

4.19

[Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e sopprimere le parole da: «, decorso il quale» fino a: «per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».

4.20

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alle seguenti: «per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».

4.21

[Castaldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata la ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutti i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al comma 2.»;

c) al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'abbattimento delle barriere architettoniche».

4.22

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.23

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 2, le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del comma sono soppresse.

4.24

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale ed anche allo scopo di rendere effettiva la possibilità delle autorità competenti di concludere i relativi procedimenti entro i termini stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni.

2-ter. A decorrere dall'anno 2020, al fine di realizzare le assunzioni di cui al comma 2-bis, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ciascuno ad una spesa annuale non superiore a 15 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore, rispettivamente, alla data delle assunzioni di cui al comma 2-bis, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4.25

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante»;

b) sostituire le parole: «in deroga alte disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e nel».

4.26

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» con le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

4.27

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto» con le seguenti: «e operano nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e».

4.28

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Degli affidamenti eseguiti in deroga ai codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono beneficiare solo gli operatori economici in possesso di rating per la legalità. A tal fine gli uffici preposti al rilascio della suddetta certificazione devono rilasciare la stessa, se dovuta, entro 30 giorni dalla domanda. Al rilascio di tale certificazione hanno diritto, qualora ne ricorrano i presupposti, tutti gli operatori economici, senza limiti di fatturato».

4.29

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi» con le seguenti: «Gli eventuali risparmi di spesa conseguiti attraverso l'attività di cui al presente comma possono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di ulteriori interventi su dighe e delle infrastrutture idriche che necessitino di interventi di messa in sicurezza».

4.30 (testo 2)

[Moronese](#), [Florida](#), [L'Abbate](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

4.30

[Moronese](#), [Florida](#), [L'Abbate](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, fino ad un massimo di una quota del 2 per cento, possono essere utilizzate per attività di assistenza tecnica ai progetti e ai Commissari attuatori».

4.31

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 e previo esperimento infruttuoso dell'interpello di cui al medesimo articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di Regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, motivata, dalla rilevanza, dalla necessità e dall'urgenza dell'intervento, può nominare un Commissario straordinario per la realizzazione dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

5-ter. Per le procedure di affidamento dei lavori per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, il Commissario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici delle regioni, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

5-quater. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei lavori di cui al comma 5-bis costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5-quinquies. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.32

[Sudano, Faraone, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli](#)

Al comma 6, dopo le parole: «sicurezza stradale e adeguata mobilità» sono aggiunte le seguenti: «sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro».

4.33

[Campari](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la piena fruibilità dei volumi edilizi autorizzati costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, adottano i necessari provvedimenti per consentirne l'utilizzo permanente finalizzato all'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.34

[Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Sopprimere il comma 7.

4.35

[Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sono da intendersi conclusi i» con le seguenti: «sono da intendersi ancora non conclusi i progetti finanziati relativi ai» e sostituire le parole da: «si provvede alla ricognizione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di

semplificazione delle procedure e della documentazione, ivi compresa la riapertura dei relativi termini, necessarie per l'assegnazione ai Comuni dei finanziamenti per i progetti inseriti nelle graduatorie dei programmi "6.000 campanili" e "Nuovi progetti di intervento".

4.36

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013» inserire le seguenti: «, n. 147,»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «articolo 107, comma 3» con le seguenti: «articolo 107, terzo comma».

4.37

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».

4.38

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 7, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».

4.39

[Fusco, Pergreffi, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzagliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, quarto periodo:

1) dopo le parole: «fino a 3.500 abitanti per lavori» inserire le seguenti: «di importo non superiore a 200.000 euro»;

2) sostituire le parole: «strutture pubbliche comunali» con le seguenti: «reti idriche e fognarie, strutture ed edifici pubblici, o ad uso pubblico, comunali»;

b) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della Strada Statale 675 "Umbro-Laziale", nel tratto finale Orte-Civitavecchia, pari alla lunghezza di 18 chilometri, utilizzando i fondi stanziati dal CEPE con delibera n. 121/2001, anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10-ter. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, e sono applicabili anche ai vigenti piani regolatori portuali. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati e approvati con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il singolo scalo interessato dall'adeguamento medesimo".».

4.40

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

All'articolo, in fine, sono inseriti i seguenti periodi: «Le modalità e deroghe di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 3 dicembre 2018 n. 145».

4.41

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

4.42

[Patuanelli](#), [Romano](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, infine, i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare il blocco dei cantieri, di tutelare i lavoratori e di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo salva-cantieri con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2019, alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario a carico dei soggetti aggiudicatari delle gare di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore ad euro 200.000,00 a base d'appalto, e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 a base d'appalto. Il versamento del contributo costituisce condizione per il pagamento del primo SAL. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse».

12-ter. Le imprese di cui al comma 12-bis segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i casi di mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni maturati nei confronti dell'appaltatrice prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero su suo incarico il contraente generale, verifica la spettanza ed entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti; tale documentazione, trasmessa a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale all'appaltatore deve ritenersi idonea alla prova dei crediti ove non specificamente contestata entro quindici giorni. Per i crediti ancora non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura di cui al comma 12-bis, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal precedente periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito dovrà essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 12-bis.

12-quater. Ferma l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la determinazione delle modalità operative del Fondo è rimessa ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla medesima data.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207.».

4.43

[Patuanelli, Romano](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, infine, il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148, è inserito il seguente:

"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 in base all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017"».

4.44

[Lonardo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di completare gli interventi per la messa in sicurezza del viadotto che collega il quartiere Capodimonte al centro della città di Benevento, denominato ponte San Nicola, è autorizzata in favore del Comune di Benevento la spesa di euro 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.45

[Berutti, Mallegni, Gallone, Vitali, Gasparri](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività per la realizzazione della linea AV/AC Terzo valico dei Giovi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta la nomina di un Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni».

4.46

[Damiani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di potenziare il sistema ferroviario della Regione Puglia, di ridurre l'impatto ambientale delle polveri sottili derivate dal trasporto su gomma o su rotaia con vetture a trazione biodiesel, di decongestionare il traffico veicolare che insiste nella tratta tra Barletta e Spinazzola, è autorizzata la elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola in aggiunta alla tratta Barletta-Canosa di Puglia già prevista dal piano di potenziamento della linea Barletta-Spinazzola. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.».

4.47

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 69 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'ambito delle procedure per la localizzazione, l'aggiudicazione e la realizzazione di appalti pubblici la colpa grave è esclusa quando l'azione amministrativa si è conformata a una sentenza della magistratura che non sia stata ancora riformata nel grado successivo del giudizio o si è conformata a Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione o di altra autorità amministrativa sovraordinata o comunque a qualsiasi altra tipologia di atto proveniente dalle stesse autorità di carattere interpretativo, applicativo o comunicativo. La colpa grave è esclusa comunque in relazione all'esercizio di poteri e valutazioni discrezionali che attengano all'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative caratterizzate da particolare complessità e incertezza, secondo il parametro della media diligenza. Nei casi di cui al periodo precedente, la colpa grave è certamente esclusa quando il dipendente pubblico è in grado di dimostrare di aver svolto un'applicazione attendibile delle disposizioni vigenti. Prima della conclusione della fase istruttoria e, in ogni caso, prima dell'adozione di qualsiasi atto che possa essere suscettibile di pubblicità o conoscenza da parte di terzi, il pubblico ministero è tenuto a verificare con ogni possibile priorità la sussistenza di una delle cause di esenzione previste dal presente comma e in caso di esito positivo della verifica, disporre con sollecitudine l'archiviazione del fascicolo istruttorio."».

4.0.1

[Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di lavori pubblici, di competenza delle province e del relativo personale)

1. Ai fini dell'accelerazione dei lavori pubblici di competenza delle province, con riguardo ai piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole nonché per la predisposizione di idonei servizi e strutture ricettive, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80 nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 59 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2. All'articolo 1 comma 1078 della legge n. 205 del 2017, le parole: "per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072" sono sostituite dalle seguenti: "per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076, ferma restando la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria- allegato 4.2 - al decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10".

3. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento di attività di progettazione, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario".

4. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole: "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 845, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole: "nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n.

190 del 2014" sono soppresse.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.2

Margiotta, Ferrazzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzia per PMI creditrici degli affidatari della realizzazione di lavori)

1. All'articolo 1 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

b) al comma 2, le parole: "ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali" sono soppresse e dopo le parole: "classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come" sono aggiunte le seguenti: "sofferenze o";

c) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "dalla legge 6 giugno 2013, n. 64" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti";

d) al comma 5, dopo le parole: "dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori e riferibili ai predetti contratti con l'avvenuto pagamento di tali crediti";

e) al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7"».

4.0.3

Pirovano, Tesei, Zuliani, Fregolent, Bergesio, Pergreffi, Rivolta, Ferrero, Pazzagliani, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di lavori pubblici di competenza dei comuni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 148, è inserito il seguente:

"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 in base all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 861, è inserito il seguente:

"861-bis. Per gli anni 2019 e 2020 il Ministero dell'interno può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 853, con oneri posti a carico del medesimo Fondo".

3. All'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2018-2020, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro quattordici mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855"».

4.1.4 (testo 2)

L'Abbate, Ortolani, Quarto, Moronese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi Enti di Governo d'ambito e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie ulteriormente necessarie rispetto a quelle già stanziati e disponibili, con riferimento anche al completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce: la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico; la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni";

b) al comma 9 dopo le parole: "apposite convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.A., nonché"; dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente";

c) al comma 9 dopo le parole: "della finanza pubblica." inserire le seguenti: "Al personale di cui il Commissario si avvale, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66".

4.0.4

[L'Abbate](#), [Ortolani](#), [Quarto](#), [Moronese](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi Enti di Governo d'ambito e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie ulteriormente necessarie rispetto a quelle già stanziare e disponibili, con riferimento anche al completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa G-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce: la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico; la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "valere sulle stesse risorse sono rimborsate al Commissario unico le spese documentate di missione inerenti i sopralluoghi da svolgere fino ad un importo massimo di 30.000 euro annui";

c) al comma 9 dopo le parole "apposite convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.A., nonché"; dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente";

d) al comma 9 dopo le parole: "della finanza pubblica." inserire le seguenti: "Al personale di cui il Commissario si avvale, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66";

e) al comma 10 dopo le parole: "del ciclo delle acque", sono aggiunte le seguenti: "di cui due scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato e dirigenti generali dell'Amministrazione statale dotati di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale".

8. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in conferenza dei servizi è di 30 giorni.

9. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 necessarie alla progettazione degli interventi, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, qualora il numero dei destinatari non sia facilmente identificabile o risulti particolarmente gravoso, il Commissario o i soggetti da esso delegati all'attuazione dell'intervento con funzioni di stazione appaltante, prescindendo da ogni altro adempimento, pubblica nell'albo pretorio dei comuni interessati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni in argomento, l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, un cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati.

10. Per consentire la migliore attuazione dei compiti del Commissario, qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo terzo del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotti della metà.

11. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), nonché di quelli necessari al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181.

4.0.5

[Patuanelli, Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".»

4.0.6

[D'Angelo, Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Commissario straordinario per la città di Messina)

1. Al fine di consentire il risanamento delle aree degradate della Città di Messina nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Per il sollecito espletamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato un Commissario straordinario, per la durata di un anno rinnovabile o prorogabile per un ulteriore anno.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

4. Il Commissario straordinario riferisce sulle attività e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, delega, per il coordinamento e la vigilanza sul Commissario il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che per tali attività delegate si avvale delle proprie strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al Commissario straordinario di cui al comma 2 non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.

6. Per l'espletamento delle attività di sgombero delle baracche e di bonifica delle aree degradate della Città di Messina, nonché di trasferimento delle famiglie interessate nei locali messi a disposizione dal Comune di Messina o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle specifiche indicazioni commissariali senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attività di programmazione, di progettazione, per le procedure di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi, oltre che

degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Messina, anche delle strutture e degli uffici regionali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per attività tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. A tal fine il medesimo Commissario straordinario emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

9. Gli atti adottati ai sensi del comma 8 sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti della metà.

10. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

11. Ai giudizi di cui al comma 10 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

12. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

13. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.1

[Martelli, De Petris](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D'Arienzo, Nencini](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - (Norme in materia di rigenerazione urbana) - 1. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico, in attuazione

dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, il presente decreto definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzarsi negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

- a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
- b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
- c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;
- d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
- e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;
- f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;
- g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
- h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;
- i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;
- l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;
- m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;
- n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

Art. 5-bis. - (Piano nazionale per la rigenerazione urbana) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

- a) la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
- b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;
- c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
- d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;
- e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;
- f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane;

3. Il Piano nazionale di cui al comma 1, è inserito annualmente, con apposito allegato, nel Documento di economia e finanza e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la descrizione degli obiettivi del Piano nazionale di rigenerazione urbana;
- b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
- c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
- d) costi stimati per ciascuno degli interventi;
- e) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
- f) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
- g) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5-ter. - (Fondo nazionale per la rigenerazione urbana) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 5-quater. - (Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana) - 1. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 5-septies, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 3, delle risorse stanziato dalle singole Regioni e dell'esito dei bandi regionali di cui all'articolo 5-septies.

Art. 5-quinquies. - (Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana) - 1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 5-septies, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5-bis, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui all'articolo 5.

Art. 5-sexies. - (Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) - 1. Ai fini di cui all'articolo 5, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di cui all'articolo 5-bis, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

e) la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana comportante demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione edilizia, di seguito rottamazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i Comuni, con apposita deliberazione, di consentire, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, di insediare negli immobili, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, per un periodo non superiore a tre anni, ove del caso in deroga agli articoli 27 e 79, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, usi temporanei anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generati;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi pubblico/privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;

l) la destinazione ad edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, ciascuna Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individua le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3. Le Regioni, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 5-septies possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 5-septies. - (Bandi regionali per la rigenerazione urbana) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicano il Bando per la rigenerazione urbana, di seguito Bando, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana.

2. Il bando di cui al comma 1 definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando di cui al comma 1 per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Art. 5-octies. - (Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana) - 1. Ai fini di cui all'articolo 5, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme organico degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione di base:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano;
- b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;
- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati;

Le proposte di Piano prevedono, altresì:

- a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.
- b) la previsione di realizzazione o individuazione di alloggi di edilizia temporanea, nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
- c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;
- d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti da demolizione o costruzione;

Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

- a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
- b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

5. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano di rigenerazione urbana richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il

medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana ai sensi del comma 5, costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale di cui all'articolo 5-septies e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione di risorse del Fondo di cui all'articolo 5-ter.

Art. 5-novies. - (Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici) - 1. I Piani di cui all'articolo 5-septies e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

2. I Piani di cui all'articolo 5-septies che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal Comune, e ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 5-octies, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico;

3. L'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione" sono aggiunte le parole: "e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2001, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come ZTO di tipo A (centro storico), delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

6. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di 12 mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 6, sino a tre volte. Tale aumento viene sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno 3 anni"».

Art. 5-decies. - (Attuazione degli interventi) - 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui all'articolo 5, negli ambiti ricompresi nei Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 5-novies, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del piano o dei piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5-undecies. - (Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana) 1. Ad integrazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5-ter, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani di cui all'articolo 5-octies costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di Fondi comuni di investimento. A tal fine, i Comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani selezionati con bando regionale. Il prestito dovrà essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani selezionati dai bandi regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5-duodecies. - (Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa) - 1. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni pianovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) quando l'autorità espropriale approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile."

3. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati."

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di

lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile."

5. Nell'aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

Art. 5-terdecies. - (Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee) - 1. Ai fini di cui all'articolo 5, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza; libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1, sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando di cui all'articolo 5-septies.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.

4. I Comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti nonché avvalersi di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono altresì utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dall'articolo 5, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partnership Pubblico-privata, che devono essere redatti nelle forme adatte a ottenere il co-finanziamento comunitario. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi Concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. La partnership pubblico privata, per le finalità del presente comma, può essere costituita per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Art. 5-quaterdecies. - (Incentivi fiscali) - 1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 5-octies:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10

per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi,

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

Art. 5-quinquiesdecies. - (Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana) - 1. All'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il Consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del Sindaco ai sensi degli artt. 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato."

Art. 5-Sexiesdecies. - (Copertura finanziaria) - 1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 5-ter, 5-undecies e 5-quindecies pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa

pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione a favore fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati"».

5.5

[Moronese, Patuanelli, Florida, L'Abbate](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norme in materia di rigenerazione urbana) - 1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche in un'ottica di piena accessibilità, conformemente a quanto previsto dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e per l'abbattimento delle barriere architettoniche:

a) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso articolo 9;

b) all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo."».

5.6

[Martelli, De Petris](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ambito di programmi di intervento e progetti di rigenerazione urbana, è possibile derogare alle distanze dai fabbricati previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, nelle zone B e C di piano regolatore, nonché dei limiti di densità edilizia e altezza dei fabbricati nell'ambito urbano consolidato intorno all'area di intervento, previo rilascio del permesso a costruire approvato dal comune competente».

5.7

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norme in materia di rigenerazione urbana) - 1. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ambito di programmi di intervento e progetti di rigenerazione urbana, è possibile derogare alle distanze dai fabbricati previsti dal decreto del Ministro dei lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, nelle zone B e C di piano regolatore, nonché dei limiti di densità edilizia e altezza dei fabbricati nell'ambito urbano consolidato intorno all'area di intervento, previo rilascio del permesso a costruire approvato dal Comune competente».

5.8

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4. I comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore ai 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo

pubblico.

5. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

6. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

7. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

10. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

11. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

12. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. Qualora le misure di cui al comma 12 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

5.9

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) ai finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con

uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

5.10

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ambito di programmi di intervento di rigenerazione urbana, è possibile derogare alle distanze dai fabbricati previsti dal decreto ministeriale n. 1144 del 1968, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, nelle zone B e C di piano regolatore, nonché dei limiti di densità edilizia e altezza dei fabbricati nell'ambito urbano consolidato intorno all'area di intervento, previo rilascio del permesso a costruire approvato dal Comune competente».

5.11

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di concorrere» fino a: «con interventi di demolizione e ricostruzione» con le seguenti: «Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:».

5.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.13

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

«a) l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - (Deroghe ai decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in ambiti urbani consolidati individuati da comuni.

1-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri standard di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.

1-ter. L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime.

1-quater. Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di

sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore a quella preesistente."».

5.14

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

«a) l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - (Deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle, disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in ambiti urbani consolidati individuati da comuni.

1-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri standard di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.

1-ter. L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime.

1-quater. Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore a quella preesistente."».

5.15

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limiti di distanza tra fabbricati, in tutti i casi in cui l'intervento di demolizione e ricostruzione è autorizzato, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittime preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. È sempre applicabile la disposizione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in riferimento ai nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni costruiti per la prima volta e quelli oggetto di abbattimento e ricostruzione ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime."»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "possono" con: "devono";

2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti" aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio";

3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."».

5.16

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile costituzionalmente orientate e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie ai soli limiti di distanza del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, solo in caso di nuova costruzione a seguito di abbattimento e ricostruzione su stesso sedime e con rispetto delle volumetrie esistenti, nel rispetto delle distanze legittime preesistenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici di specifiche aree territoriali comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario, che non siano in contrasto con il decreto ministeriale n.1444 del 1968 e che siano orientate ad un arresto del consumo di suolo, con priorità del riuso del patrimonio esistente e delle aree dismesse."»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "possono" con: "devono";

2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti" aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio";

3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."».

5.17

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo le parole: "tramite la riduzione" sono aggiunte le seguenti: "del consumo del suolo,"»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";

2) alla lettera a), dopo la parola: "esistenti," sono aggiunte le seguenti: "e misure di svantaggio";

3) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."».

5.18

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

5.19 (testo 2)

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sopprimere le parole da: "possono prevedere" fino a: " ...n.1444, e"».

5.19

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "possono prevedere" sono sostituite dalla seguente: "introducono"; e le parole: "e possono dettare disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché disposizioni integrative"».

5.20

[Ferrazzi, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre» e dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «possono introdurre».

5.21

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-bis».

5.22

[Pergreffi, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzaglini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «legittimamente preesistenti» inserire le seguenti: «compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti»; dopo le parole: «demolizione e ricostruzione» inserire le seguenti: «, anche in caso di sopraelevazione,»; e sostituire le parole: «la coincidenza dell'area del sedime e del volume» con le seguenti: «la coincidenza dei limiti dell'area del sedime»;

2) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «di quest'ultimo» con le seguenti parole: «degli edifici circostanti»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, i comuni possono individuare, anche su iniziativa privata, aree, complessi di immobili o singoli immobili nei quali promuovere interventi di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico ed approvati previa convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la cui determinata conclusiva di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera anche agli effetti del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

1-ter. Le aree di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di loro comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, possono essere monetizzate.

1-quater. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 1-ter sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di servizi riferiti all'ambito urbano in cui è localizzato l'intervento di cui al comma 1.».

5.23

[de Bertoldi](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter», aggiungere i seguenti:

«1-quater. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

1-quinquies. L'articolo 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 11-ter. - (Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;
- e) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- g) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

2. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-quinquies, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico"».

5.24

[Collina](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

1-quinquies. L'articolo 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 11-ter. - (Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella

piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;
- e) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- g) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

2. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-quinquies, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico"».

5.25

Vitali

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

1-quinquies. L'articolo 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 11-ter. - (Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;
- e) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- g) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

2. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-quinquies, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la rigenerazione urbana sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico"».

5.26

Ciriani, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la lettera e-quinquies), è aggiunta la seguente:

"e-sexies) a parità di superficie coperta, e nel rispetto delle generali normative igienico -

sanitarie interessanti locali adibiti a permanenza di persone, le opere edilizie interne ai fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali del fabbricato, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa"».

5.27

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire il seguente:

«b-bis) all'articolo 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo la lettera e-quinquies è inserita la seguente:

"f) l'installazione di pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo, così come definite dalla norma EN UNI 13561 e dalla EN UNI 1932"».

5.28

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire il seguente:

«1) all'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque" sono soppresse.

5.29

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) relativi alla valutazione sismica degli edifici nonché all'attività di progettazione preordinata alla riqualificazione sismica".

b-ter) all'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232 dopo le parole: "per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) sono aggiunte le seguenti: "lettera i-bis)".

b-quater) per gli interventi di cui alla lettera i-bis) dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riconoscimento della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni è collegato all'avvio dei lavori conseguenti ai predetti interventi».

5.30

[Gallone](#), [Mallegni](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Galliani](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di proseguire la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e in particolar modo di favorire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori, il Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è trasformato nel Comitato nazionale permanente per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori.

1-ter. La composizione, la nomina dei componenti e il funzionamento del Comitato restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015.

1-quater. I comuni interessati trasmettono i progetti di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il 30 giugno di ciascun anno.

1-quinquies. Il Comitato valuta i progetti dei comuni sulla base dei criteri già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e tra questi la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori mediante l'impiego di edifici dismessi e inutilizzati per iniziative sociali, sportive e culturali a favore degli stessi, ove tali strutture siano ubicate in zone adatte a tali scopi.

1-sexies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1-septies. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere contenente un'indicazione analitica dei progetti presentati e quelli finanziati.

1-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-sexies, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.31

[Assuntela Messina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la demolizione degli edifici a destinazione residenziale, commerciale o produttiva classificati nelle categorie di classe energetica E, F e G, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità o che non rispettino gli standard antisismici e idrogeologici, ai fini della successiva ricostruzione di un edificio, all'interno della medesima proprietà o in altro sedime, di pari volumetria e superficie utile, non è da considerarsi nuova costruzione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-ter. Nei casi rispondenti ai requisiti di cui al comma 1-bis, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

1-quater. La sostituzione di cui al comma 1 può avere luogo ove venga garantita la realizzazione di un edificio di classe energetica A, ovvero che richieda un consumo di suolo pari o inferiore all'edificio originario, purché venga garantito il ripristino delle aree verdi presenti al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione ai lavori.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma 1, agli operatori che realizzano interventi di miglioramento della qualità urbana o di riqualificazione ambientale, la bonifica di siti inquinati, la demolizione di manufatti dismessi e il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture, sono attribuiti crediti edilizi che potranno essere utilizzati e realizzati mediante interventi di project financing e gestiti da società opportunamente costituite.».

5.32

[Pergreffi, Briziarelli, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzagliani](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di immobili ricompresi nei patrimoni dei fondi gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sono ammissibili gli interventi edilizi in via diretta volti esclusivamente alla valorizzazione secondo le destinazioni d'uso proposte dalla società di cui al citato art. 33, comma 1, in sede di conferenze di servizi da concludersi entro 60 giorni dall'indizione e promosse dagli enti territoriali sul cui territorio essi insistono".

1-ter. All'articolo 33-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e si conformano esclusivamente ai principi

comunitari di trasparenza e non discriminazione non applicandosi ad essi le disposizioni nazionali in materia di acquisizione di beni e servizi"».

5.33

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80 è rifeinanziata per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200 mila euro e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione (19) Casa e assetto urbanistico, programma (2) Politiche abitative, Urbane e territoriali, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

5.34

[Campari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Candura](#), [Casolati](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Iwobi](#), [Montani](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pizzol](#), [Rivolta](#), [Saviane](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#)

«1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree del Bacino Padano, secondo le previsioni di cui all'articolo 10 lettera d) della Legge Comunitaria n. 88 del 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sono definiti il riparto delle risorse, fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare dei superamenti delle soglie di inquinamento e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva 2008/50/CE per il superamento dei limiti relativi alle polveri sottili - PM10 (procedura n. 2014/2147) e per i limiti di biossido di azoto - NO2 (biossido di azoto, 2015/2043). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.».

5.35

[Margiotta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, i comuni possono individuare, anche su iniziativa privata, aree, complessi di immobili o singoli immobili nei quali promuovere interventi di rigenerazione urbana che saranno qualificati di interesse pubblico ed approvati previa convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e la cui determina conclusiva di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e costituisce titolo abilitativo edilizio, nonché se necessario variante urbanistica.».

5.36 (già 1.692)

Assuntela Messina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dettano disposizioni relative alla perequazione e alla compensazione urbanistiche, ferma restando la possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli ablativi confermati o istituiti dalla pianificazione, e disciplinano, altresì, le forme di pubblicità alle quali sono soggetti i trasferimenti di previsioni edificatorie di cui alla presente legge. Le leggi regionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà, prevedono la possibilità per i comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani urbanistici, dai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini edificatori, contributi all'elevazione delle dotazioni di servizi pubblici maggiori di quelli ordinariamente prescritti, contributi monetari per oneri di urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore di quanto stabilito dalle specifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché contributi, anche in forma di cessione gratuita di aree o di porzioni concordate di edilizia libera realizzata, alla soluzione dei problemi di edilizia residenziale pubblica. Le leggi regionali indirizzano i comuni facenti parte del territorio di riferimento affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano esercitati garantendo alle amministrazioni il conseguimento di valori immobiliari o patrimoniali in opere o in immobili commisurato e adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative e attivate con strumenti urbanistici esecutivi. A questo fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari. Le leggi regionali favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare interventi di recupero urbanistico e di sostituzione edilizia nelle aree urbane degradate o soggette a rischio dal punto di vista della stabilità edilizia o altrimenti prive delle dotazioni minime di standard urbanistici per il verde e per i servizi.

1-ter. Le leggi regionali, nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale, comunale o intercomunale prevedono:

- a) una componente strutturale relativa all'intero territorio comunale o intercomunale;
- b) una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo;
- c) una componente regolamentare relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle zone non soggette a trasformazione urbanistica.

Le componenti operativa e regolamentare della pianificazione possono essere oggetto di uno solo o di distinti strumenti di pianificazione. Nella componente strutturale della pianificazione:

- a) sono recepiti i vincoli ricognitivi previsti da leggi e da piani di settore e possono essere individuati altri valori territoriali meritevoli di tutela, eventualmente proponibili agli enti competenti per il riconoscimento di ulteriori vincoli ricognitivi;
- b) sono indicate le scelte di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché le principali trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni infrastrutturali, perseguendo l'obiettivo del contenimento dell'uso del suolo non urbanizzato, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del rinnovo urbano, nonché le scelte fondamentali relative al sistema insediativo e infrastrutture da tutelare e da valorizzare;
- c) sono indicati i carichi insediativi minimi e massimi da rispettare in sede di pianificazione operativa;
- d) sono indicate le regole generali della perequazione, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche.

Le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione non hanno efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali e fini edificatori e non determinano alcuna condizione di edificabilità anche ai fini fiscali. La componente operativa della pianificazione, relativa alle trasformazioni urbanistiche:

- a) approfondisce e sviluppa le scelte fondamentali della componente strutturale;
- b) individua, in coerenza con quanto indicato nella componente strutturale. Se aree e gli interventi di trasformazione del territorio da promuovere nell'arco temporale determinato dal comune che, comunque, non deve risultare superiore a cinque anni, equivalenti al mandato istituzionale del sindaco; trascorso tale termine, qualora non sia stata stipulata almeno la convenzione relativa all'intervento di trasformazione, le conformazioni edificatorie e gli eventuali

vincoli ablativi perdono ogni efficacia;

c) individua, anche in relazione alle scelte relative alla programmazione pluriennale delle opere pubbliche, gli interventi occorrenti al fine di promuovere le necessarie dotazioni territoriali di opere e di servizi e imposta i vincoli, anche ablativi, conseguenti a tale individuazione.

La componente regolamentare della pianificazione relativa ai sistemi insediativi esistenti disciplina i tessuti urbani esistenti e gli interventi, anche di completamento, in essi ammissibili, nonché le aree agricole da conservare e le altre aree considerate dalla componente strutturale non interessate da trasformazioni urbanistiche; le relative previsioni hanno efficacia conformativa ai fini edificatori fino a nuove diverse conformazioni.

1-quater. La perequazione urbanistica trova applicazione in sede di attuazione delle previsioni della pianificazione operativa relativa alle aree di trasformazione, anche non contigue, per le quali è previsto il ricorso a piani o a programmi urbanistici esecutivi al fine di garantire un'equa ripartizione tra tutti i proprietari interessati all'edificabilità oggetto di conformazione e dei costi e degli oneri derivanti da affrontare per la sua utilizzazione, nonché per garantire l'effettivo e comprovato raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico anche attraverso la cessione gratuita al comune di aree e di opere occorrenti per le dotazioni territoriali. I proprietari delle aree di trasformazione sono chiamati ad associarsi, nelle forme previste dal vigente ordinamento civile, per proporre ai comuni i progetti dei piani e dei programmi urbanistici esecutivi e per dare a essi attuazione dopo la loro approvazione. A tale fine è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area di trasformazione calcolato in base all'imponibile catastale. In seguito alla presentazione, da parte dei proprietari, di proposte dei piani e dei programmi urbanistici attuativi e prescrittivi, il comune, assegnando un termine di sessanta giorni, invita i proprietari non associati a comunicare la loro adesione. In caso di infruttuoso decorso del suddetto termine il procedimento relativo al piano o al programma urbanistico è comunque attuato e dopo la sua conclusione, in caso di approvazione, i proprietari non associati sono invitati dal comune a dare la loro adesione entro il termine di quaranta giorni. In caso di infruttuoso decorso anche di tale termine i proprietari associati, in seguito alla stipulazione della convenzione relativa al piano o al programma urbanistico, hanno titolo a conseguire mediante espropriazione la proprietà degli immobili dei proprietari non aderenti al programma. I comuni possono prevedere, ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso a forme di compensazione, quali l'attribuzione alle aree assoggettate a vincoli ablativi di edificabilità suscettibile di trasferimento in ambiti edificabili previa cessione delle aree stesse all'amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con il trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione.».

5.0.1

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distanze tra fabbricati tra i quali sono interposte strade carrabili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3, primo periodo del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nell'ambito delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto ministeriale».

5.0.2

Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distanze tra fabbricati tra i quali sono interposte strade carrabili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3, primo periodo del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nell'ambito delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto ministeriale.».

5.0.3

Comincini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge n° 145 del 30 dicembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite con: "di ciclovie interurbane (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 2 dell'11 gennaio 2018)";

b) le parole: "90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con: "il 31 agosto 2019"».

5.0.4

Briziarelli, Pergreffi, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzaglini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale)

1. Al fine di favorire la rigenerazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente dell'architettura rurale, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero d'elle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

2. La detrazione di cui al comma 1, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

3. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

6. Sono ammessi interventi di conservazione, consolidamento, ripristino o ristrutturazione delle murature, delle strutture orizzontali, delle facciate, degli infissi e delle pavimentazioni esterne e recinzioni delle tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche originarie o comunque della tradizione locale.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, e nel rispetto della volumetria originaria degli edifici, è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli immobili. È ammesso l'inserimento di impianti tecnologici purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.5

Gallone, Mallegni, Berutti, Vitali, Papatheu, Alfredo Messina, Barachini, Barboni, De Siano, Perosino, Damiani, Galliani, Pichetto Fratin, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3, provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147."».

5.0.6

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori».

5.0.7

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2 e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

5.0.8

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici

adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

5.0.9

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Monetizzazione delle dotazioni territoriali nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, che comportino un aumento del carico urbanistico connesso ad un incremento della volumetria o della superficie preesistente, le aree eventualmente da reperire e cedere all'amministrazione comunale per le dotazioni territoriali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 1444/1968 ovvero delle diverse normative regionali laddove esistenti, devono essere commisurate esclusivamente all'entità della maggiore volumetria o superficie assentita rispetto a quella preesistente.

2. Le aree individuate ai sensi del comma 1, in caso di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, sono monetizzate.

3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di servizi riferiti all'ambito urbano in cui è localizzato l'intervento di cui al comma 1.

4. Le Regioni, fatte salve le disposizioni di maggior favore, recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni dei commi 1,2 e 3 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, i comuni entro i successivi 90 giorni recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3».

5.0.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

5.0.11

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte dei fondi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

5.0.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95».

5.0.13

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre";

b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

5.0.14

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre";

b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

5.0.15

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

5.0.16

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni - punto 5.4.10"».

5.0.17

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre"».

5.0.18

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre"».

5.0.19

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nel caso in cui per la definizione dei nuovi Piani Economico Finanziari delle concessionarie autostradali, sia necessario attendere la definizione del procedimento di cui alla Delibera n. 16/2019 della Autorità di Regolazione dei Trasporti volta a definire i sistemi tariffari anche delle concessioni in essere, in esecuzione delle novità normative introdotte dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge n. 130 del 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate, autorizzandone l'esecuzione, le opere e i lavori ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali, i connessi riflessi sociali, per la messa in sicurezza delle infrastrutture interessate e per la messa a norma delle gallerie secondo la relativa Direttiva comunitaria.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione delle opere sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

5.0.20

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prepensionamento per i dipendenti delle imprese edili e affini)

In attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di favorire il prepensionamento degli operai più anziani, il sistema Casse Edili promananti dalle contrattazioni nazionali suddette, a fronte di apposita convenzione con l'Inps e sulla base delle disposizioni contenute nello specifico Regolamento del Fondo nazionale di settore, potrà versare, per un massimo di 24 mesi, la contribuzione volontaria utile al perfezionamento dei requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione, anche anticipata, degli operai edili».

5.0.21

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prepensionamento per i dipendenti delle imprese edili e affini)

1. In attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di favorire il prepensionamento degli operai più anziani, il sistema Casse Edili promananti dalle contrattazioni nazionali suddette, a fronte di apposita convenzione con l'Inps e sulla base delle disposizioni contenute nello specifico Regolamento del Fondo nazionale di settore, potrà versare, per un massimo di 24 mesi, la contribuzione volontaria utile al perfezionamento dei requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione, anche anticipata, degli operai edili».

5.0.22

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate)

1. Negli edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e agli articoli 4, 5 e 8 del decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, la nomina dell'amministratore nei casi previsti dall'articolo 1105 del codice civile può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oltre che sul corso di ciascun condomino, anche su istanza del Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, quando l'inerzia, o l'impossibilità di prendere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune contribuisca a determinare, aggravare o comunque impedisca di contribuire a rimuovere le condizioni di degrado in cui versa l'immobile o l'area.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere assunta dal Sindaco anche quando sia stata disposta la revoca dell'amministratore per inosservanza degli obblighi di cui al comma 11.

3. Ove il Sindaco promuova l'iniziativa di cui ai commi 1 e 2, ne informa il Prefetto per l'eventuale esame in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'adozione, ove risultino prevalenti profili di tutela della sicurezza pubblica, delle misure ritenute di volta in volta necessarie.

4. Negli edifici condominiali ubicati in aree urbane degradate, o essi stessi degradati, l'amministratore, anche nominato ai sensi del comma 1, quando verifici che le assemblee indette in prima e seconda convocazione per la formazione delle tabelle millesimali, del bilancio, la ripartizione degli oneri condominiali, l'instaurazione delle liti per il recupero forzoso di quest'ultimi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio e degli impianti e in genere per tutte le decisioni indispensabili per la corretta gestione del condominio, non sono state in grado di deliberare per tre volte consecutive per difetto del quorum costitutivo, o deliberativo, e comunque quando si registri l'incapacità dell'assemblea di deliberare per un periodo superiore a un anno, assume egli stesso le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

5. Nell'esercizio del potere di cui al comma che precede, l'amministratore giudiziario adotta una determina nella quale:

a) fa constare l'incapacità dell'assemblea di deliberare per tre volte consecutive in prima e seconda convocazione per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo, indicando le date e i sistemi adottati per la convocazione dei condomini, ovvero fa constare che detta assemblea non è stata in grado di deliberare per oltre un anno su argomenti necessari a assumere decisioni indispensabili per l'organizzazione del condominio e relativi alle materie di cui al comma 1;

b) fa constare le decisioni che intende assumere per il funzionamento del condominio e le ragioni che le giustificano;

c) deposita, entro dieci giorni dalla sua assunzione la determina con gli allegati presso l'Autorità Giudiziaria competente;

d) dà notizia della determina e del deposito al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato.

6. L'Autorità Giudiziaria competente in sede di volontaria giurisdizione, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza per la comparizione dell'amministratore e, assunte quando occorre sommarie informazioni, disposta, se del caso, l'integrazione della documentazione allegata alla determina, senza ulteriori differimenti, convalida, anche con prescrizioni operative o restrizioni, o non convalida la decisione dell'amministratore.

7. La determina convalidata ai sensi del comma precedente attribuisce all'amministratore il potere di assumere le iniziative ivi indicate.

8. Il decreto di cui al comma 6 deve essere notificato, ad istanza dell'Autorità Giudiziaria, anche al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato il quale può intervenire, senza formalità, all'udienza di cui al comma 6.

9. L'amministratore può in qualsiasi momento assumere motivata determina di revoca totale, o parziale di quella di cui al comma 4, soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria col medesimo procedimento di cui al comma 6, quando siano venute meno le ragioni che l'hanno giustificata.

10. L'assemblea condominiale regolarmente costituita e atta a deliberare, può in qualsiasi momento revocare, o sospendere, la determina di cui al comma 4 o quella di cui al comma 9, senza necessità di alcuna convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria, alla condizione che essa contestualmente assuma le decisioni oggetto della determina revocata.

11. L'amministratore, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1129 del codice civile, ha anche quelli:

a) di assumere senza indugio l'iniziativa di cui al comma 4 qualora ne ricorrano i presupposti;

b) di riferire al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, dell'attuazione delle delibere assunte ai sensi del comma 4 ovvero delle loro revoche ai sensi dei commi 9 e 10;

c) di richiedere al Sindaco del Comune ove l'immobile condominiale è ubicato la certificazione attestante la natura degradata della relativa area urbana, o dello stesso edificio, entro quindici giorni dalla nomina.

12. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra l'amministratore è considerato incaricato di un pubblico servizio.

13. L'inottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 11 costituisce grave irregolarità ai sensi del 12 comma dell'articolo 1129 del codice civile.

14. La revoca, anche su istanza del Sindaco di cui al comma 1, è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 11. Pronunciando la revoca, l'Autorità Giudiziaria dispone la sospensione dell'interessato dall'esercizio della funzione di amministratore per un anno.

15. Dopo il comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma:

"431-bis. Anche in caso di mancata predisposizione del progetto di riqualificazione di cui al presente comma, il Comune è sempre tenuto, a richiesta degli interessati e ricorrendone i presupposti, a rilasciare l'attestazione di area urbana degradata o di edificio degradato come definito ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dagli articoli 4, 5 e 8 del decreto-legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48"».

5.0.23

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore"».

5.0.24

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».

5.0.25

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicazione della TARI ai campeggi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 659 è aggiunto il seguente:

"659-bis. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per il periodo di effettiva apertura, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, applicando un'unica misura tariffaria all'intero complesso se sullo stesso insistono diverse attività che anche se svolte in locali o su aree aventi specifica destinazione, non hanno rilevanza autonoma ed esterna rispetto al servizio globale reso.";

b) al comma 659, la lettera c) è soppressa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.26

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.27

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: "d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.";

2) al comma 3 la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.28

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° giugno 2019, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure amministrative previste dall'art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40% dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.29

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"l-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.30

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'art. 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 378 milioni di euro l'anno a partire dal 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.31

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 16, comma 1-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.32

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al D.P.R. n. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. All'art. 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 dopo le parole: "destinazione a scopo edificatorio" è aggiunto il seguente periodo: "Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore"».

5.0.33

[Ruspancini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.34

[Ruspancini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.35

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS 666 sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.36

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS 666 sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.37

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS 156 dei Monti Lepini sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.38

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS 156 dei Monti Lepini sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.».

5.0.39

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

5.0.40

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

5.0.41

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

5.0.42

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

5.0.43

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

5.0.44

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione - sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

5.0.45

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni - Codice della Navigazione -, aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione."».

5.0.46

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione"».

5.0.47

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

5.0.48

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

5.0.49

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

5.0.50

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494"».

5.0.51

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica all'articolo

24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

5.0.52

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 1, alinea, dell'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale ovvero presso ciascun capoluogo di provincia, l'Autorità di sistema portuale costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorità di sistema portuale o le sopresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:".

2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.53

[Moronese, Florida, Nugnes, L'Abbate](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione dell'impiantistica connessa alla gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale)

1. Al fine di semplificare le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione Lazio e di Roma Capitale, fermo restando i principi di cui alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i tempi delle procedure VIA e AIA relative all'impiantistica esistente e da realizzare sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale. L'iter amministrativo deve seguire l'ordine cronologico delle richieste inoltrate e la verifica della correttezza della documentazione depositata, al fine di consentire la chiusura del procedimento, indipendentemente dall'esito, entro i termini prima stabiliti.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, i termini previsti dalle procedure per la scelta del contraente dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono ridotti della metà.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione Lazio provvede a svolgere in via prioritaria le seguenti attività:

a) convocazione conferenze di servizi, rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi o modifiche che interessino impianti di gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale già esistenti, autorizzati, in corso di autorizzazione di prossima istanza;

b) convocazione di conferenze speciali di servizi per l'acquisizione dei pareri da parte degli organi di controllo e delle autorità ambientali, se necessari, al fine di procedere con la massima urgenza all'approvazione ed autorizzazione dei progetti relativi ad impianti di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli 29-bis e seguenti, nonché dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) adozione delle linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE».

5.0.54

[Gallone, Mallegni, Berutti, Vitali, Papatheu, Alfredo Messina, Barboni, Barachini, De Siano, Perosino, Conzatti, Damiani, Galliani, Pichetto Fratin, Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n.161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità."».

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Berardi](#), [Damiani](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

6.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 3, dopo le parole: «attraverso specifici piani» aggiungere le seguenti: «di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di».

7.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «e realizzano».

7.2

[Drago](#), [Anastasi](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «a dotare i comuni di cui all'allegato 2», inserire le seguenti: «, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti,».

7.3

[Patuanelli](#), [Romeo](#), [Drago](#), [Moronese](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) intervengono a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicurano il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;».

7.3 (testo 2)

[Patuanelli](#), [Romeo](#), [Drago](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;».

7.4

[Romeo](#), [Patuanelli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari straordinari possono avvalersi, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

8.1

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le

parole: «euro 60 milioni per l'anno 2022».

8.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le parole: «euro 60 milioni per l'anno 2022».

8.3

I Relatori

Al comma 3, sostituire le parole: «comuni di cui all'articolo 1» con le seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».

8.4

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».

8.5

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».

8.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».

8.7

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3»;

b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

4-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo di cui al comma 4-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4-quater. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione delle somme di cui al comma 4-ter.

4-quinquies. Le elargizioni di cui al comma 4-quater sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a

qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».

10.1

[Sudano](#), [Faraone](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».

10.2

[Romeo](#), [Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «comprese le finiture interne ed esterne» sono inserite le seguenti: «, nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «comprese le rifiniture interne ed esterne,» sono inserite le seguenti: «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «comprese le rifiniture interne ed esterne,» sono inserite le seguenti: «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

b) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti» sono inserite le seguenti: «, dei muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende».

10.2 (testo 2)

[Romeo](#), [Patuanelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «comprese le finiture interne ed esterne» inserire le seguenti: «, nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «comprese le rifiniture interne ed esterne,» inserire le seguenti: «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «comprese le rifiniture interne ed esterne,» inserire le seguenti: «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco».

Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis). All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "comprese le finiture interne ed esterne" sono inserite le seguenti: ", nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco.";

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole "comprese le rifiniture interne ed esterne," sono inserite le seguenti: "nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco";

3) al comma 1, lettera c), dopo le parole "comprese le rifiniture interne ed esterne," sono

inserite le seguenti: "nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni in pietra lavica o a secco".»

10.3

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, alle lettere a), b), c), dopo le parole: «comprese le finiture interne ed esterne», ovunque ricorrano, inserire le seguenti parole: «nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni».

10.4

[Sudano, Faraone, Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».

10.5

[Sudano, Faraone, Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fino al 100 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento».

10.6

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nel supplemento ordinario» inserire le seguenti: «n. 123».

b) al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» con le seguenti: «dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.7

[Sudano, Faraone, Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, risultavano non adibite ad abitazione principale e non locate».

10.8

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti», inserire le parole: «dei muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende».

10.9

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere le parole: «dall'autorità amministrativa o» prima delle parole: «dal giudice penale»;

b) sostituire le parole: «del giudice competente dell'esecuzione penale» con la seguente:

«se non previa revoca dello stesso da parte dell'autorità competente».

10.10

[Nugnes, Moronese, L'Abbate, De Petris](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dal giudice penale» inserire le seguenti: «o dall'autorità amministrativa»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'autorità amministrativa competente»

10.11 (testo 2)

[Drago, Moronese](#)

Al comma 5, dopo le parole: «tecniche e amministrative», inserire le seguenti: «nonché i compensi corrisposti agli amministratori di condominio, non nominati fra i condomini dello stabile, per la gestione degli adempimenti connessi alle attività di riparazione e ricostruzione degli immobili privati amministrati, indipendentemente dal numero dei condomini.».

10.11

[Drago, Moronese](#)

Al comma 5, dopo le parole: «tecniche e amministrative», inserire le seguenti: «nonché i compensi corrisposti agli amministratori di condominio, non nominati fra i condomini dello stabile, per la gestione degli adempimenti connessi alle attività di riparazione e ricostruzione degli immobili privati amministrati».

11.1

I Relatori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «decreto del Ministero», fino alla fine della lettera con le seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016».

12.1

[Patuanelli, Romeo, Anastasi, Drago, Moronese](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore».

12.2

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «entità del contributo richiesto» aggiungere le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore».

12.2 (testo 2)

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore».

12.3

[Montevecchi, Vanin, La Mura, Nugnes, L'Abbate, Romano, Granato, Corrado, De Lucia, Florida, Marilotti, Russo, Moronese, Ortis](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per gli interventi sugli

edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento».

12.4

[Sudano, Faraone, Margiotta, Ferrazzi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e ritenuta congrua» con le seguenti: «e, nel rispetto dei criteri i cui all'articolo 10, pari al 100 per cento dei costi di riparazione o ricostruzione».

12.5

[Ferrazzi](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sul bene oggetto di richiesta di contributo» con le seguenti: «sul bene immobile danneggiato o distrutto.» e le parole: «il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso» con le seguenti: «la presentazione della domanda per la concessione dei contributi è sospesa» e le parole: «l'erogazione dei contributi è subordinata» con le seguenti: «il procedimento per l'erogazione dei contributi è subordinato».

13.1

I Relatori

Al comma 2, lettere a) e c), sostituire le parole: «in contabilità speciale» con le seguenti: «nelle contabilità speciali».

13.2

[Patuanelli, Romeo](#)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «possono applicarsi».

13.3

[Patuanelli, Romeo](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli interventi per i quali l'Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità quale soggetto attuatore».

13.3 (testo 2)

[Patuanelli, Romeo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14».

13.4

[Romeo, Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo le parole: «congruità economica degli stessi,» inserire le seguenti: «e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi,»;

b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalità di attuazione del comma 6, nonché di acquisizioni dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita Conferenza di Servizi.».

13.5

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: "e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile"».

13.6

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori colpiti della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: "e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile"».

14.1

[Romeo, Patuanelli](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A., anche in qualità di Centrale di Committenza, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. I Commissari straordinari possono, inoltre, rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma 1, il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

17.1

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)» con le parole: «e non si trovino in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)».

17.1 (testo 2)

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale» con le seguenti: «non si trovino in condizioni».

17.2

[Patuanelli, Romeo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale» con le seguenti: «non si trovino in condizioni».

17.3 (testo 2)

[Patuanelli, Romeo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».

17.3

[Patuanelli, Romeo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».

17.4

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.», con le seguenti: «di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 157, comma 2 e utilizzando il criterio di cui all'articolo 95, comma 3, lettera b del predetto decreto legislativo».

18.1

[Margiotta, Ferrazzi, Pagano](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018» con le parole: «e di 20 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018».

18.2 (testo 2)

[Patuanelli, Romeo, Moronese](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Commissario straordinario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.».

18.2

[Patuanelli, Romeo, Moronese](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con uno o più provvedimenti, il Commissario delega una delle unità della struttura a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.».

18.3

[Patuanelli, Romeo, Moronese](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2».

18.4

[Patuanelli, Romeo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.1 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:

a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019, euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;

b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019, euro 30.000 per l'anno 2020 ed euro 30.000 per l'anno 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.».

18.0.1

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES».

18.0.2

[Sudano, Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il nuovo articolo:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES».

19.1

[Patuanelli, Romeo, Moronese](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ricadenti nella città metropolitana di Catania,».

19.0.1

[Saponara, Grassi, Giammanco, Pirovano, Parrini, Pagano, De Petris, Ronzulli, Campari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse

finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018 n. 14 e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

20.0.1

[Florida](#), [D'Angelo](#), [Lorefice](#), [Trentacoste](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure straordinarie per l'equilibrio corrente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane e della regione Siciliana)

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione.».

20.0.2

[Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interventi in favore delle imprese e dei lavoratori a seguito della chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis "Tiberina" (E45))

1. Fatta salva la salvaguardia dei livelli occupazionali, alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dell'area interessata dalla chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis "Tiberina" (E45), in entrambe le direzioni tra Canili e Valsavignone, che coinvolge i comuni delle province di Forlì-Cesena e Arezzo, che nel periodo dal 16 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. La presente disposizione si applica, altresì, fino alla completa riapertura del tratto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2019.

2. Ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e della mobilità in deroga ed i relativi finanziamenti per sostenere il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione del reddito dei lavoratori occupati nelle realtà produttive e di servizio che operano nei comuni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2019.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è delimitata l'area interessata dalla chiusura della strada di cui al comma 1, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, al Capo II, aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché alla chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis «Tiberina» (E45).

21.1

Quagliariello, Pagano

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i Comuni del cratere e fuori cratere).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

21.2

Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «Per l'anno 2019» inserire le seguenti: «e 2020» e aggiungere, in fine, la seguente: «annui».

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

21.3

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera, dopo le parole: «Per l'anno 2019» inserire le seguenti: «e 2020» e aggiungere, in fine, la seguente: «annui»

b) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

1) quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

2) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

21.4

[Patuanelli](#), [Romeo](#), [Moronese](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;

b) al comma 2 dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l'anno 2020».

21.5

[Patuanelli](#), [Romeo](#), [Moronese](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 è destinato, altresì, un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134"».

21.6

[Quagliariello, Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione detto stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

21.7

[Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

21.8 (testo 2)

[Astorre, D'Alfonso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. 1. Al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile

sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3) dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009".

c) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

1-ter. Al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67-ter, al comma 5, terzo periodo, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse, e all'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate";

b) dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 del anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

1-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

1-quinquies. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei

consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: - OPCM 3978 del 08/11/2011; -OPCM 4013 del 23/03/2014; - D.C.D. n.108 del 18/04/2012; - L.125 del 15/08/2015. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni";

b) al comma 13, dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)".

1-sexies. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,", dopo la parola: "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale" e aggiungere, in fine, le parole: "e liberatoria del Comune".

1-septies. Per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali.

1-octies. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata", le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse e dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata".

1-novies. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

"entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 12 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

21.8

[Astorre](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali».

21.9

[Romeo, Patuanelli, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020"».

21.10

[Quagliariello, Pagano](#)

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

21.11

[Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

21.12 (già 21.0.6)

Quagliariello, Pagano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i Comuni del cratere e fuori cratere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".

c) Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71"».

21.0.1

Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la proprietà sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla 1.77 del 24/06/2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, all'articolo 11, il comma 5-bis della è sostituito dal seguente:

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini

dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014
- D.C.D. n.108 del 18/04/2012
- L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," dopo la seguente: "autorizzazione" è inserita la parola: "generale" e aggiungere, in fine, le seguenti: "e liberatoria del Comune".

Art. 21-ter.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", con le seguenti: "uso pubblico,";

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-bis, aggiungere le parole: "compresi i servizi di ingegneria e di architettura" dopo le seguenti: "applicando per affidamento di lavori, servizi";

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9.

Art. 21-quater.

1. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

21.0.2

Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune del L'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1. dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: "e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater è aggiunto il seguente comma: "7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, all'articolo 11, il comma 5-bis, della è sostituito dal seguente: "5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune di L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo

al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 dell'8/11/2011
- OPCM 4013 del 23/3/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/4/2012
- L. 125 del 15/8/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," e dopo la parola "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale" e aggiungere, in fine, le parole: "e liberatoria del Comune"».

21.0.3

Quagliariello, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune de L'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole: "n. 504" è inserito il seguente periodo: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario".

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà".

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 77 del 24 giugno 2009 aggiungere la lettera: "e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari de/titolo abilitativo edilizio in itinere".

4. Al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 77 del 24 giugno 2009 al terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco" aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge 134 del 7 agosto 2012 inserire il seguente: "7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

6. L'articolo 11, comma 5-bis della legge 125 del 2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 11.

1. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo.

2. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 DELL'8/11/2011
- OPCM 4013 del 23/3/2014
- D.C.D. n.108 del 18/4/2012
- L. 125 del 15/8/2015.

6. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

7. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori

l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

8. Al comma 443 della legge 190 del 23 dicembre 2014 è eliminato l'inciso: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," e dopo la parola autorizzazione è inserita la parola: "generale" ed alla fine sono aggiunte le parole: "e liberatoria del Comune".

21.0.4

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma».

21.0.5

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentare sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti o: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

21.0.7

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

21.0.8

[Quagliariello, Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga tasse)

1. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

21.0.9

[Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. All'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) al comma 40, ultimo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse.

c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

21.0.10

[Quagliariello, Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. All'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) al comma 40, ultimo periodo, le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse.

c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

21.0.11

[Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "corrispondente", le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse.

b) al comma 5, ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate"».

21.0.12

[Quagliariello, Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "corrispondente", le parole: "al personale in servizio ai 30 settembre 2018" sono soppresse;

b) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate"».

21.0.13

[Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

21.0.14

[Quagliariello, Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è

sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

21.0.15

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO
- b) L'AQUILA - AVEZZANO P.R. AVEZZANO
- c) L'AQUILA - LANCIANO T. LANCIANO
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA
- g) L'AQUILA VASTO - T. VASTO
- h) L'AQUILA VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

21.0.16

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono soppresse le seguenti lettere:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO T. AVEZZANO
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO
- c) L'AQUILA LANCIANO - T. LANCIANO
- d) L'AQUILA - LANCIANO P.R. LANCIANO
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA
- f) L'AQUILA SULMONA - P.R. SULMONA
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO
- h) L'AQUILA - VASTO P. R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

21.0.17

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "legge 24 giugno 2009, n. 77" aggiungere le seguenti frasi: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controllo puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)"».

21.0.18

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77", aggiungere le seguenti: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)"».

21.0.19

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La](#)

[Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, è apportata la seguente modificazione: sostituire il primo periodo con il seguente "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009"».

21.0.20

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009"».

21.0.21

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«21-bis.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario al fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", le parole: "uso pubblico,";

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2019", con le parole: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-bis, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi", aggiungere le seguenti aggiungere le parole: "compresi i servizi di ingegneria e di architettura";

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono", con le parole: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui a I comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. L'articolo 1, lettera f), numero 2) del presente decreto-legge non si applica nei processi di ricostruzione pubblica a seguito di eventi sismici.

5. All'articolo 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

6. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

7. All'articolo 3, comma 4, del presente decreto, aggiungere, in fine, le parole: "e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009"».

21.0.22

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", le parole: "uso pubblico,";

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2019", con le parole: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-bis, aggiungere le parole: "compresi i servizi di ingegneria e di architettura", dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi";

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono" con le parole: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9».

22.1

Ferrazzi, Margiotta

Alla rubrica, sopprimere la parola: «tecnico» e inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative agli amministratori locali».

22.2

Verducci

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

01-ter. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis."».

22.3

D'Alfonso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico", sono soppresse e dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-bis."».

22.4

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Tesei

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze».

22.5

Romeo, Patuanelli

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai vice commissari», è aggiunto il seguente periodo: «Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché per la copertura assicurativa, connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3».

22.6

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis). Al comma 7-bis, è soppressa la parola: "pubblici";

c-ter). Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

22.7 (testo 2)

D'Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 7-bis, la parola: "pubblici" è soppressa»;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

22.7

D'Alfonso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 7-bis, la parola: "pubblici" è soppressa».

22.8

Verducci

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) al comma 7-bis è soppressa la parola "pubblici";

c-ter) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

22.9

D'Alfonso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del

presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

22.10

[Verducci](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"50-bis. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta"».

22.11

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile", inserire le seguenti: "e di polizia locale"».

22.12

[Ciriani, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini](#)

Al comma 2, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse».

22.13

[Patuanelli, Romeo, Di Girolamo](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse».

22.14

[Quagliariello, Pagano](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono soppresse».

22.15

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 2 prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", inserire le parole: "e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

22.16

Ferrazzi, Margiotta

Al comma 2 prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, e al comma 1-bis, dopo le parole: ", e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", inserire le parole: "e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160"».

22.17

D'Alfonso

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

22.17 (testo 2)

D'Alfonso

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse"»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

22.18

Romeo, Patuanelli, Di Girolamo

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le esigenze di cui al comma 1", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, di non iscrizione, o avvenuta sospensione, dall'anagrafe dei professionisti nell'ambito della regione in cui gli stessi prestano servizio"».

22.19

Ferrazzi, Margiotta

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con scadenza successiva al 31 dicembre 2020».

22.20

D'Alfonso

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-bis) Dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

"Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo

conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».

22.21

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022"».

22.22

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

22.23

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

22.24

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di

euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

22.25

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2017, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012 e s.m.i., si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87».

22.26

[Romeo](#), [Patuanelli](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui i milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere».

22.27

[Romeo](#), [Patuanelli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: "e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni del commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti competenti" sono soppresse».

22.28

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi: "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

22.29

Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

4-ter. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016.

4-quater. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».

22.30

Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 34, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

4-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 34, si procede ad una nuova estrazione a campione».

22.31

Patuanelli, Romeo, Moronese, Di Girolamo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità di personale di cui al presente comma assegnate a ciascun Comune"».

22.32

Quagliariello, Pagano

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

22.33

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Gli enti locali, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche al personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede a decorrere dall'anno 2020 con quota parte delle risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies, e comunque nel limite annuale di 50 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione di tali risorse per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

4-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"».

22.34

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, come convertito nella legge n. 77 del 2009, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine

e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, in deroga ai vincoli assunzionali per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ed assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale, nonché per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 assunto a tempo determinato ai sensi 67-ter, comma 3, del decreto-legge 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 pari ad euro 4.068.152,52 a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività».

22.35

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

22.36 (già 23.0.10)

[Verducci](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è soppresso.
2. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione le funzioni commissariali cessano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le stesse funzioni sono riassunte dai Presidenti delle Regioni i quali operano in qualità di Commissari regionali della ricostruzione".

3. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Entro il termine di cui al comma 4, i Commissari regionali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria adottano tutti i provvedimenti necessari al fine del subentro nelle funzioni commissariali, d'intesa tra loro e secondo l'ordinamento della Regione, al fine di consentire la cessazione della struttura del Commissario anche attraverso l'assorbimento del personale ivi assegnato nell'ambito degli Uffici Speciali per la ricostruzione, la soppressione della contabilità speciale del Commissario straordinario e il trasferimento delle relative risorse nell'ambito delle contabilità speciali dei Commissari regionali della ricostruzione, i quali provvedono alla nuova intestazione delle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4.

4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione diventano Uffici regionali della ricostruzione ai quali si applicano le discipline relative all'organizzazione e al personale della Regione.

4-quater. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché l'esercizio di ogni altra funzione concernente la ricostruzione privata e pubblica di cui allo stesso decreto spettano ai Commissari regionali della ricostruzione i quali provvedono anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme europee. Con la finalità di garantire discipline omogenee, le ordinanze sono emanate previa intesa tra i Commissari regionali della ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

- 4-quinquies. Le parole 'Commissario straordinario della ricostruzione' contenute nel

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono sostituite dalle parole: 'Commissari regionali della ricostruzione' e le parole: 'Vice Commissario o Vice-commissari' sono sostituite rispettivamente dalle parole: 'Commissario regionale della ricostruzione' e 'Commissari regionali della ricostruzione'. Ogni compito previsto nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 in capo al Commissario Straordinario si intende attribuito al Commissario regionale della ricostruzione in relazione all'ambito territoriale della Regione di riferimento.

4-sexies. L'articolo 1 comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è sostituito dal seguente:

'4. Il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50 comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati'».

22.0.1

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

22.0.2

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d), del medesimo decreto».

22.0.3

Quagliariello, Pagano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d), del medesimo decreto».

22.0.4 (testo 2)

D'Alfonso, Margiotta, Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", aggiungere le seguenti: "uso pubblico,";

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-bis, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi" aggiungere le seguenti: "compresi servizi di Ingegneria e di architettura";

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono" con le seguenti: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

5. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

7. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo Decreto».

22.0.4

[D'Alfonso](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo Decreto».

22.0.5

[Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Tesei](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero dell'interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.

4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio della Stato delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.6

[Pazzaglini, Arrigoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. nei Comuni colpiti dal sisma del 2016)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-bis. Per l'anno scolastico 2019-2020, il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato residente nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, può essere utilizzato, a domanda, con le modalità di cui al comma 6-ter, sui posti disponibili alla data del 20 agosto 2019, presso le istituzioni scolastiche collocate, in ordine di priorità, nel comune di residenza o nella relativa Provincia.

6-ter. Il personale di cui al comma 6-bis, può presentare domanda di utilizzazione, anche attraverso il mezzo postale, scolastico regionale di destinazione, entro il 10 settembre 2019. L'Ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare la sede di servizio entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'istanza.

6-quater. Il personale di cui al comma 6-bis, che dovrebbe raggiungere una diversa sede di servizio per l'anno scolastico 2019/2020, pospone la presa di servizio nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 6-ter».

22.0.7

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter. - (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)- 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore".

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale».

22.0.8

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'art. 50-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariate"».

22.0.9

[Romeo, Patuanelli, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "e i professionisti";

b) al comma 3 dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e ai professionisti".».

22.0.10

[Romeo, Patuanelli, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure relative agli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dal sisma del 2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazione, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente comma non si applicano qualora l'alienazione del bene sia favore di coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76".

2. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo: dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata" e le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata".

4. I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

23.1

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Alla rubrica sopprimere la parola: «pubblica».

23.2

[D'Alfonso, Astorre, Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 1, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

23.3

[Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: "Anche per gli incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

23.4

[Romeo, Patuanelli, Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40 mila euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 26 affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse

di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».

23.5

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «l'affidamento degli incarichi di progettazione», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, lettera a), l'affidamento degli incarichi di progettazione».

23.6

[D'Alfonso, Astorre](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «degli incarichi di progettazione», e dopo il primo periodo è aggiunto periodo che segue: «Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

23.6 (testo 2)

[D'Alfonso](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «degli incarichi di progettazione» e dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: «Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

b) dopo il comma è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

23.7

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» con le seguenti: «utilizzando il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente Decreto».

23.7 (testo 2)

[D'Alfonso](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» con le seguenti: «utilizzando il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente Decreto».

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea" e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».

23.8

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160,";

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea", e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico", sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistica all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».

23.9

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento detta spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160;"«;

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea" e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico", sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies) per te finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».

23.10

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo lettera a) inserire le seguenti lettere:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";

a-ter) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dalla normativa europea", e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico", sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quater) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative;"».

23.11

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, sono soppresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1.1). Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

1.2). Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1.1."».

23.12

[Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente:

«4-bis relativamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili, i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle

concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti».

23.13

[Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Tesei](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», dopo le parole: «"B" o "C"», inserire le seguenti: «o "E" limitatamente a livello operativo "L4"», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con ordinanza commissariale sono definite le modalità e i criteri per la regolamentazione del presente comma».

23.14

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere le parole: «e di tutti gli adempimenti conseguenti».

23.15

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis» sopprimere le seguenti parole: «e di tutti gli adempimenti conseguenti».

23.16

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine del capoverso «4-bis» il seguente periodo: «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».

23.17

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera b) alla fine del capoverso «4-bis» inserire il seguente periodo: «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».

23.18

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi, Pagano](#)

Al comma 1, lettera b) alla fine dell'alea «4-bis» inserire il seguente periodo: «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».

23.19

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire il seguente:

«b-bis) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020"».

23.20

[Erani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020"».

23.21

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«bb) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020"».

23.22

[Romeo](#), [Patuanelli](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Strutture abitative temporanee ed amovibili nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, e comunque fino all'avvenuta ricostruzione, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile"».

23.23

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 1-bis

e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti"».

23.24

[Modena, Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Gasparri, Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

23.25

[D'Alfonso, Astorre, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

23.26

[D'Alfonso, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

'd) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)';

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

'f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai

Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali'.

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

'10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso'''».

23.27

Verducci

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).";

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali";

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso'''».

23.28

Astorre

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).";

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei cinque anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali";

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è

trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».

23.29

[D'Alfonso, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera a) dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015";

b) al comma 2 lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015"».

23.30

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 6, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011", sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,«;

b) alla lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015"».

23.31

[D'Alfonso, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011"».

23.32

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011».

23.33

[Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Al comma 1, alla lettera C) anteporre la seguente:

«0c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)";

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali";

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».

23.34

[Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Al comma 1, alla lettera C) anteporre la seguente:

«0c) all'articolo 6 al comma 2:

a) alla lettera a) dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,";

b) alla lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,"».

23.35

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera C).

23.36

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera C).

23.37

Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera C), con la seguente:

«c) all'articolo 6, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo"».

23.38

Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera C), con le seguenti:

«c) all'articolo 18, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";

c-bis) all'articolo 18, comma 6, al terzo periodo, dopo la parola: "disciplina" è inserita la seguente: "anche";

c-ter) all'articolo 18, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo"».

23.39

Castaldi

Al comma 1, lettera C), sopprimere le seguenti parole: «i commi 10 e 10-ter sono abrogati e».

23.40

Astorre, D'Alfonso

Al comma 1, lettera C), sostituire le parole da: «13» fino alla fine della lettera con le seguenti: «13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».

23.41

Astorre

Al comma 1, dopo la lettera C), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il calcolo del contributo deve garantire, per ciascun anno, l'aggiornamento dei prezzi in misura non inferiore al 25 per cento annuo per ciascuna fascia considerata"».

23.42

Verducci

Al comma 1, dopo la lettera C) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è soppresso».

23.43

[D'Alfonso](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera C), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è soppresso».

23.44

[Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera C), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è abrogato».

23.45

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera C), aggiungere la seguente:

«c bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è soppresso».

23.46

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«c bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

4-ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2"».

23.47

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera C), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2"».

23.48

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2"».

23.49

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3-bis dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", anche in data successiva agli eventi sismici, e comunque prima della data di richiesta del contributo"».

23.50

[Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Tesei](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 13, comma 6, primo periodo, le parole: ", in Umbria," sono soppresse».

23.51

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, dell'articolo 6 gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011».

23.52

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche"».

23.53

[Astorre](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-ter, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.

2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;

b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);

c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;

- d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;
- e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;
- f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;

g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;

h) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;

c) dimostri di aver presentato istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;

d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera g);

e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);

f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;

g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle cantieristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente"».

23.54

[Astorre](#)

Al comma 1, dopo la lettera inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 13, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici verificatisi il 6

aprile 2009, non ricadenti nell'elenco dei comuni danneggiati dal medesimo sisma, ma ricadenti negli allegati 1 e 2, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito degli eventi sismici del 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all'articolo 14. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto"».

23.55

[Astorre, D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 14, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

"3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

23.56

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

d-ter) all'articolo 15, al comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali", sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

23.57

[D'Alfonso, Astorre, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

23.58 (testo 2)

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico";

d-ter) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono

soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

d-quater) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

23.58

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

23.59

[D'Alfonso, Astorre](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 16, comma 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata"».

23.60

[Modena, Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Gasparri, Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 16, al comma 4, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

23.61

[D'Alfonso, Astorre, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

23.62

[Quagliariello, Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere te seguenti:

«d-bis) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio

provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione dette attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie";

d-ter) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento detta spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

23.63

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

d-ter) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

23.64

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

d-ter) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma."».

23.65

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

«d-bis) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

23.66

[D'Alfonso, Astorre](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";

; b) al terzo periodo, dopo la parola: "disciplina" è inserita la seguente: "anche";

c) dopo il terzo periodo sono inseriti infine i seguenti periodi: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo"».

23.67

[D'Alfonso, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente:

«d-bis) All'articolo 31, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

23.68

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di

cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;"

al comma 5, primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5";

al comma 5, secondo periodo, le parole: "il contributo massimo è pari a 1 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento"».

23.69

[D'Alfonso, Astorre, Verducci](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei favori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale Io stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione"».

b) alla lettera e), dopo le parole: "comma 5", inserire le seguenti: "al primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5", al secondo periodo le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento" e al».

23.70

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».

23.71

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è soppresso».

23.72

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) all'articolo 15, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

e-ter) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico"».

23.73

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 31, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese sub appaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, nonché in regola con il documento unico di regolarità contributiva. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

23.74

[Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5", e al secondo periodo, le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento".

e-ter) agli oneri derivanti dalla lettera e-bis), valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

23.75

[Romeo, Patuanelli, Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale"».

23.76

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo «Sportello unico» la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa".

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria"».

23.77

[D'Alfonso, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo Sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria".».

23.78

Verducci

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

b) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria".».

23.79

Ferrazzi, Margiotta

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-quater. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza".».

23.80

Patuanelli, Romeo, Moronese, Di Girolamo

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 45, comma 4, dopo le parole: "iscritti a qualsiasi forma di previdenza e assistenza", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i titolari di strutture ricettive per i quali non è prevista detta iscrizione".».

23.81

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Tesei](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "1° giugno 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";

b) al comma 13, le parole: "1° giugno 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

«1-bis. All'onere derivante dalla lettera e-bis del comma 1 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze».

23.82

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

23.83

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

23.84

[Pazzaglini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. I commi 1 e 1-bis del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annullato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione."

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di

settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico".».

23.85

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano altresì agli edifici non ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora vi sia l'esistenza di un nesso causale tra i danni subiti dai medesimi e gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni».

23.86

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo"».

23.87

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)";

1-ter. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali".

1-quater. Il comma 10-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso"».

23.88

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito

con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono soppressi: il punto 1-bis e, al punto 2, la lettera b-ter».

23.89

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito dalla legge n. 45 del 7.4.2017, la parola: "2019" è sostituita da "2021"».

23.90 (testo 2)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, la parola: "2019", è sostituita dalla seguente: "2020"».

23.90

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, la parola: "2019", è sostituita dalla seguente: "2021"».

23.91

[Romeo](#), [Patuanelli](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a), dell'articolo 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.";

c) al comma 5-bis dell'articolo 14, al terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il sindaco," è inserita la seguente: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,".

1-ter. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,";

b) dopo la parola: "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale";

c) aggiungere, in fine, le seguenti: "e liberatoria del Comune."».

Conseguentemente, il titolo della rubrica è così modificato: «(Accelerazione della ricostruzione pubblica e privata nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e del 2009 del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo)».

23.92

Verducci

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del citato comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 di cui sopra, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

1-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis del medesimo articolo, in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

23.93

Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento».

23.94

Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui 35 del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto legge ti. 189 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

23.95

Briziarelli, Arrigoni

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 897 è inserito il seguente:

"897-bis. Per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229, per la quota vincolata del risultato di amministrazione, non si applica il limite di cui al comma 897, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sulle strade e sulle infrastrutture comunali".

1-ter. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze».

23.0.1

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Tavolo Istituzionale per lo sviluppo delle aree terremotate)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito infine il seguente:

"7-bis.) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento"».

23.0.2

Verducci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "che ospitano alunni sfollati" inserire le seguenti: "ovvero anche nei casi di istituzione di nuovi corsi o indirizzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, autorizzati dai singoli piani scolastici regionali"».

23.0.3

Verducci, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020"».

23.0.4

Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. - 1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2019, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25".

2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole. "19 per cento" e le parole: "6 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "21 per cento" e: "8 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 10 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a 116 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019"».

23.0.5

Lucidi, La Mura, Moronese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Deroga al limite di utilizzo della quota vincolata al risultato di amministrazione per la manutenzione urgente di strade comunali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 897 è inserito il seguente:

"897-bis. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti sulle strade comunali, per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al comma 897, primo periodo"».

23.0.6

Bernini, Barboni, Aimi, Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-bis, comma 43, del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

6-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

23.0.7

Bernini, Barboni, Aimi, Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 436-bis dell'art. 1 della Legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
2) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

23.0.8

[Bernini](#), [Barboni](#), [Aimi](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del 10 stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

23.0.9

[Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono soppresse».

24.1

I Relatori

Al primo capoverso premettere la seguente numerazione: «1.».

24.2

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto derivanti dalla suddetta separazione e cernita siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18

dicembre 2014, per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"».

24.0.1

[Ruspanдини, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

24.0.2

[Ruspanдини, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

24.0.3

[Ruspanдини, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. A decorrere dall'anno 2019 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».

24.0.4

[Ruspanдини, Calandrini, Maffoni, Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

24.0.5

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: "2016, 2017, 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

24.0.6

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "entro il 1° giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di cessazione dello stato emergenziale", e le parole: "a decorrere dal 1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "19 per cento" e le parole: "6 per cento", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "22 per cento" e "9 per cento";

b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e all'11 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019";

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al 16 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019"».

24.0.7

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per il 2019 si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.1

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 998 è sostituito dal seguente:

"998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997"».

25.2

I Relatori

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» inserire le seguenti: «, le parole: ", d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali," sono soppresse».

25.3

[Ruspanдини](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "nel 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2019 e"».

25.4

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Nannicini](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il comma 762 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

25.5

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Alla fine della rubrica inserire le seguenti parole: «e altre disposizioni in materia di finanza locale e contabilità».

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«3. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del

decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'Istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo"».

Conseguentemente all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1 sostituire le parole da: «55 milioni fino a 2022 e 2023» con le seguenti: «65 milioni di euro per l'anno 2019, a 94,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 99,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

b) alla lettera b) sostituire le parole da: «15 milioni di euro» fino a: «59,990 milioni di euro» con le seguenti: «16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 69,990 milioni di euro».

25.6

Ferrazzi, Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo"».

25.0.1

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

25.0.2

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

26.1

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: «misure di delocalizzazione», sopprimere le seguenti: «, laddove possibile»;

alla lettera b), dopo le parole: «seguenti:" delocalizzazione », sopprimere le seguenti: «, ove possibile».

26.2

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «f)» sostituire le parole: «in altra località del territorio regionale» con le seguenti: «in altra località del territorio comunale o in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici».

26.3

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale» con le seguenti: «in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici».

26.4

[Astorre](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole: "per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni successivi"»;

26.5

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «legge 16 novembre 2018, n. 139» con le seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,».

26.6

[Pinotti, Vattuone, Assuntela Messina](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro» con le seguenti: «e comunque nel limite complessivo di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

26.7

[Pinotti, Vattuone, Assuntela Messina](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

26.8

[Pinotti, Vattuone, Assuntela Messina](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con il provvedimento del Commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che a causa del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, hanno dovuto sostenere maggiori spese consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, il ristoro delle maggiori spese affrontate è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore imprese e ai liberi professionisti delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

26.9

[Pinotti, Vattuone, Assuntela Messina](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 aprile 2019" e all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.».

26.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 sono soppressi il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter)».

26.11

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", al comma 1, nella frase "purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato", la lettera "e" è sostituita dalla lettera "o"».

26.0.1

[Boldrini](#), [Alfieri](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Ferrari](#), [Iori](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Patriarca](#), [Rampi](#), [Richetti](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Zona franca urbana per i comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita, in analogia con quanto già disposto all'articolo 1, comma da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il relativo periodo d'imposta, una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 che rispettino le seguenti caratteristiche:

a) siano definibili micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed abbiano avuto nel 2017 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartengano ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;

c) fossero già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, purché detta data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgano la propria attività all'interno della zona franca, avendo la propria sede principale o un'unità locale all'interno della zona franca stessa, e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al successivo comma 3;

e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria, concordato o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli Aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. II rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 è attestato, all'atto della richiesta del beneficio, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare, nel rispetto dei regimi di cui al comma 3, del limite previsto al comma 6, nonché delle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni sono concesse fino al 31 dicembre 2022.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

35. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo, per le medesime finalità, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013».

26.0.2

[Pinotti, Vattuone, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

26.0.3

[Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Tesei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Qualifica di credito prededucibile ai crediti di fornitori e subappaltatori di imprese appaltatrici esecutrici di interventi di ricostruzione di aree colpite da eventi sismici)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2, della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca, ai sensi degli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, o ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 99, comma 12, della legge fallimentare».

26.0.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

2. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, al comma 1, dopo le parole: "purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati ", la parola: "e " è sostituita dalla seguente "o ".

3. Per i comuni delle regioni Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 10 gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. All'art. 3-bis del decreto-legge 95/2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.».

26.0.5

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Pagano](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)

1. All'articolo 18-bis del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

b) al comma 1 le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

c) al comma 1, lettera a) le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

d) al comma 2 le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ",euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020";

e) al comma 5 le parole: "4,5 milioni nell'anno 2019 " sono sostituite dalle seguenti: "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";

f) al comma 5 lettera b-ter) le parole: "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019 "sono sostituite dalle seguenti: "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.6

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

b) al comma 1 le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

c) al comma 1, lettera a) le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

d) al comma 2 le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020";

e) al comma 5 le parole: "4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";

f) al comma 5 lettera b-ter) le parole: "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

26.0.7

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)

1. All'articolo 18-bis del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

b) al comma 1 le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle parole:", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

c) al comma 1, lettera a) le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ",

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

d) al comma 2 le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole: ", euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020";

e) al comma 5 le parole: "4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";

f) al comma 5 lettera b-ter le parole: "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

27.1

[D'Alfonso, Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sono soppressi il comma 1, punto 1-bis e punto 2 lettera b-ter)».

27.0.1

[De Siano, Carbone, Cesaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per favorire la ripresa economica nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, si prevede l'emanazione di un successivo decreto finalizzato a disciplinare la concessione e l'erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica dei territori».

27.0.2

[Lonardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 15 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento in località Masseria Marziotto».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinfa, sostituire le parole: «e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «, 25 e 27-bis pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 99,928 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023», con le seguenti: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 45 milioni di euro per il 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"».

28.1

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso «g-bis)», sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo.» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;

b) al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «sempre che sono»

con le seguenti: «sempre che siano»;

c) sostituire la denominazione dell'Allegato I e dell'Allegato II, rispettivamente, con le seguenti: «Allegato 1» e «Allegato 2» e sostituire le parole: «Guardiafilera» e «Provincia di Catania», ovunque ricorrono, rispettivamente con le seguenti: «Guardialfiera» e «Città metropolitana di Catania».

28.2

[Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Uno o più lavori anche se non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici possono essere oggetto di richiesta di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi pubblici. Solo nel caso che il finanziamento sia concesso è fatto obbligo al beneficiario di inserire lavori finanziati attraverso la modifica del programma triennale dei lavori pubblici"».

28.3

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

28.4

[Ferro](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

28.5

[Margiotta](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera:

«g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma».

28.6

[Ferro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma».

28.7

[Bonfrisco, Calandrini, Maffoni, Ruspandini](#)

Sopprimere il comma 5.

28.8

[Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi](#)

Sopprimere il comma 5.

28.9

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «venduti singolarmente»;

b) sostituire le parole: «dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio», con le seguenti: «dei dispositivi di telefonia mobile, dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio e dei ricevitori di radiodiffusione dotati unicamente del canale audio monofonico».

28.10

[Marcucci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Verducci](#), [Margiotta](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

5-quater. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020".

5-sexies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.11

[Rauti](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

5-quater. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quinquies. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2020".

5-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.12

[Marcucci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Verducci](#), [Margiotta](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quater. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020".

5-quinquies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.13

[Rauti](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quater. Al comma 810 lettera a) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2020".

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.14

[Marcucci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Verducci](#), [Margiotta](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre del 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

28.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga convenzione con il Centro di produzione S.p.A.)

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per 11 periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dal decreto legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

4. AI comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la data del "1° gennaio 2020" è sostituita con quella del "31 gennaio 2020".

5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.0.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga convenzione con il Centro di produzione S.p.A.)

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

3. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la data del "1° gennaio 2020" è sostituita con quella del "31 gennaio 2020".

4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

29.0.1

[Testor](#), [Mallegni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento dagli statuti speciali e dalle rispettive norme di attuazione statutaria nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Nel rispetto delle predette disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, con

riferimento alla disciplina relativa ai Commissari straordinari contenuta nell'articolo 4, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.».